



CENTRO SPERIMENTALE  
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**



# Monografie Edil-lab

## SICUREZZA E RAPPORTI SINDACALI

Vademecum per la  
chiusura dei  
cantieri edili

# SRS

## **Vademecum per la chiusura dei cantieri edili**

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura dell'ing. Giovanni Fiore.

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Arnaldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferra, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. febbraio 2017

## **Indice**

Introduzione	pag 05
1. Definizioni	pag 07
1.1 Titoli abilitativi	pag 07
1.1.1 Permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato	pag 07
1.1.2 Denuncia di inizio Attività (DIA)	pag 07
1.1.3 Denuncia di inizio Attività in variante (DIA in variante)	pag 08
1.1.4 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	pag 08
1.1.4 Autorizzazioni preliminari alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	pag 9
1.1.5 Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)	pag 10
1.1.6 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)	pag 11
1.1.7 Attività di edilizia libera	pag 11
1.1.8 Permesso a costruire in sanatoria	pag 11
1.1.9 Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria (SCIA in sanatoria)	pag 11
1.2 Immissione in fogna	pag 12
1.3 Comunicazione di ultimazione lavori in edilizia privata	pag 13
1.4 Comunicazione di ultimazione lavori in edilizia pubblica	pag 13
1.5 Certificato di ultimazione lavori	pag 14
1.6 Verbale di constatazione	pag 14
1.7 Dichiarazione di conformità per gli impianti	pag 15
1.8 Certificato Prevenzione Incendi	pag 16

1.9 Attestato di Prestazione Energetica (APE)	pag 18
1.10 Certificato di regolare esecuzione	pag 19
1.11 Richiesta certificato di ultimazione lavori	pag 19
1.12 Certificato di collaudo finale	pag 21
1.13 Certificato di agibilità	pag 22
1.14 Certificato di agibilità con autocertificazione del tecnico	pag 24
Sintesi nella tabella di sintesi rif. [§ 2-1.14]	pag 24
1.15 Certificato di agibilità parziale	pag 25
1.16 Collaudo	pag 26
1.16.1 Collaudo statico	pag 27
1.16.2 Collaudo tecnico amministrativo	pag 29
1.17 Relazione a struttura ultimata	pag 29
1.18 As built	pag 32
1.19 Catasto	pag 33
1.20 Fascicolo del fabbricato	pag 35
1.21 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria	pag 37
1.22 Disdetta recesso contratto utenze	pag 39
1.23 Relazione sul conto finale	pag 40
1.24 Garanzie provvisorie per la partecipazione a gara	pag 40
1.25 Garanzie definitive	pag 41
1.26 Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore	pag 44

1.27 Libretto delle misure	pag 46
1.28 Postuma decennale lavori privati	pag 47
1.29 Postuma decennale lavori pubblici	pag 49
1.30 Polizza RCT/RCO	pag 50
1.31 Comunicazione smontaggio/spostamento gru fissa a torre	pag 53
1.32 Comunicazione chiusura cantiere Enti Previdenziali	pag 54
1.33 Comunicazione restituzione aree di cantiere	pag 55
1.34 Comunicazione restituzione viabilità agli enti interessati	pag 56
1.35 Richiesta revoca autorizzazione per passo carrabile	pag 57
2. Tabelle di sintesi	pag 59
3. Approfondimenti	pag 63
3.1 Immissioni in fogna	pag 63
3.2 Comunicazione di ultimazione lavori in edilizia privata	pag 66
3.3 Dichiarazione di Conformità	pag 66
3.4 Attestato Prestazione Energetica (APE)	pag 67
3.5 Svincolo cauzione	pag 70
3.6 Svincolo da polizze assicurative	pag 70
3.7 Smaltimento rifiuti cantieri edili	pag 71
3.8 Comunicazione smontaggio/spostamento gru a torre	pag 71
3.9 Comunicazione Enti Previdenziali	pag 72

## **Allegati**

Allegato 1: Comunicazione ultimazione lavori nel privato	pag 77
Allegato 2: Comunicazione ultimazione lavori nel pubblico	pag 81
Allegato 3: Certificato ultimazione lavori	pag 83
Allegato 4: Dichiarazione di Conformità per gli impianti	pag 86
Allegato 5: Attestato prestazione energetica APE	pag 90
Allegato 6: Autodichiarazione possesso requisiti per redazione APE	pag 96
Allegato 7: Richiesta certificato di agibilità	pag 98
Allegato 8: Facsimile Fascicolo Fabbricato	pag 105
Allegato 9: Relazione sul conto finale	pag 120
Allegato 10: Comunicazione spostamento gru	pag 126
Allegato 11: Comunicazione chiusura cantieri enti previdenziali	pag 128
Allegato 12: Comunicazione restituzione aree di cantiere	pag 130
Allegato 13: Comunicazione restituzione viabilità agli enti interessati	pag 132
Allegato 14: Richiesta autorizzazione passo carrabile	
Richiesta revoca autorizzazione passo carrabile	pag 134

## **INTRODUZIONE**

Questo Vademecum per la chiusura dei cantieri edili mette a disposizione di coloro che operano nel settore delle costruzioni edili, un'informazione concreta sui comportamenti che devono essere assunti per la corretta gestione amministrativa del cantiere.

La conclusione dei lavori edili comporta, infatti, da parte dell'impresa affidataria dei lavori e quindi esecutrice dei lavori dell'appalto / affidamento, una serie di adempimenti specifici e particolari, che si aggiungono e si sovrappongono alla mole di documenti da redigere, previsti dalla normativa vigente, propri di ogni singolo cantiere.

Si vuole quindi offrire agli addetti ai lavori, una guida generale di facile consultazione e comprensione, che compendia in forma ridotta e semplificata, le principali tematiche riguardanti l'ultimazione dei lavori, fermo restando le necessità specifiche di approfondire casi particolari che esulano dalla traiettoria del presente testo.

Il presente Vademecum risponde alle principali domande su " chi, cosa e come" deve fare, per prendere le misure adeguate al fine di non incorrere in eventuali errori, omissioni, che talvolta sono anche di una gravità importante rispetto ai requisiti normativi. La trattazione è naturalmente non esaustiva di tutte le problematiche, degli adempimenti possibili, legati anche alla continua evoluzione ed aggiornamenti legislativi alla tipologia degli adempimenti stessi da osservare, da parte dei principali soggetti coinvolti in un affidamento dei lavori. Tali Soggetti già individuati nel primo dei tre vademecum al Capitolo 1 rif. [§ 1.3

e 1.4]. Tra questi, il principale è individuato dall'impresa affidataria dei lavori che può coincidere o meno, in tutto o in parte, con l'impresa esecutrice dei lavori.

Il presente Vademecum è composto da 4 capitoli.

Nel capitolo 1, si riportano le **Definizioni** organizzate per aree tematiche, in maniera da raggruppare tutte quelle relative ad uno stesso argomento, facilitando così la lettura e l'esplicitazione di termini e/o concetti simili tra loro.

Nel capitolo 2 si affronta l'aspetto più burocratico, riguardante la documentazione necessaria per la chiusura di un cantiere, attraverso una **Tabella di Sintesi** riportante lo schema dei dovuti adempimenti, i corrispondenti riferimenti legislativi, la documentazione da produrre, le conseguenti implicazioni.

Nel capitolo 3, si sono riportati gli **Approfondimenti** per alcune delle voci trattate, i riferimenti legislativi, unitamente alle pertinenti disposizioni.

Nel capitolo 4, si sono raccolti tematicamente, gli **Allegati** cioè alcuni modelli "fac-simile" da dover approntare a seconda dei casi, organizzati cronologicamente, ove possibile, in modo da seguire le eventuali relazioni tra i diversi adempimenti e le relative documentazioni.

## **1. DEFINIZIONI**

### **1.1 Titoli abilitativi**

#### **1.1.1 Permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato**

La definizione di "Permesso a costruire" è già riportata nel "Vademecum per l'apertura dei cantieri" prima delle tre monografie appartenente alla stessa Collana, al cap. 1 rif. [§ 1.7 (eee)].

La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario/committente o altro soggetto avente titolo, va presentata allo sportello unico dell'edilizia del comune di competenza.

Il permesso di costruire viene rilasciato dal dirigente o responsabile dell'ufficio urbanistica del comune. La procedura di del permesso di costruire convenzionato è la stessa del permesso di costruire ordinario a cui si aggiungono i tempi per la stipula e approvazione della convenzione.

#### **1.1.2 Denuncia di inizio Attività (DIA)**

La definizione di "Denuncia Inizio Attività" è già riportata nel "Vademecum per l'apertura dei cantieri" prima delle tre monografie appartenente alla stessa Collana, al cap. 1 rif. [§ 1.7 (fff)].

La **DIA** deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori; deve essere corredata di dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La **DIA** è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2. 1.1.2]

### **1.1.3 Denuncia di inizio Attività in variante (DIA in variante)**

Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico -edilizia vigente.

Sono realizzabili, mediante Denuncia Inizio Attività le varianti a Permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività, costituiscono parte integrante del procedimento relativo al Permesso di Costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate fino a prima della "Dichiarazione di ultimazione dei lavori".

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2- 1.1.3]

### **1.1.4 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**

La definizione di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" è già riportata nel "Vademecum per l'apertura dei cantieri" prima delle tre monografie appartenente alla stessa Collana, al cap. 1 rif. [§ 1.7 (iii)] e 5 [§ 5.1].

A seguito delle evoluzioni in essere del quadro normativo, con l'uscita del D.Lgs 126 del 30/06/2016, è cambiato il campo di applicazione della SCIA.

I lavori che rientrano nel campo della SCIA sono numerosi: le **opere di manutenzione straordinaria anche con interessamento delle parti strutturali**, gli interventi di **restauro** e di **risanamento conservativo** e le **ristrutturazioni edilizie**

**leggere** (senza aumento di unità immobiliari, senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici),, **opere di demolizione e ricostruzione**, anche senza rispettare la sagoma preesistente, purché però, non sia modificata la volumetria e il prospetto originari.

Un'ultima nota. Anche se la regola generale vuole che per gli **ampliamenti** (sopraelevazioni, verande e coperture di terrazzi, ecc.) serva il permesso di costruire, si può impiegare la SCIA in caso di ampliamento fino al 20% di edifici pertinenziali, compresi i box fuori terra o interrati, e le opere che rientrano nell'ambito del Piano Casa attivo nelle varie Regioni.

Sintesi nella Tabella di Sintesi [§ 2-1.1.4].

#### **1.1.4 Autorizzazioni preliminari alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**

Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, del DPR 380/01 qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al punto precedente è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

### **1.1.5 Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)**

La definizione di "Comunicazione di Inizio Attività" è già riportata nel "Vademecum per l'apertura dei cantieri" prima delle tre monografie appartenente alla stessa Collana, al cap. 1 rif. [§ 1.7 (ggg)] e 5 [§ 5.1].

La legge di Conversione 73/2010 ed il D.Lgs 126/2016 modificano l'Art. 6 del Testo Unico per l'Edilizia specificando ed ampliando le opere realizzabili con la CIL.

### **1.1.6 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**

La definizione di "Comunicazione di Inizio Attività Asseverata" è già riportata nel "Vademecum per l'apertura dei cantieri" prima delle tre monografie appartenente alla stessa Collana, al cap. 1 rif. [§ 1.7 (hhh)] e 5 [§ 5.1]. L'iter procedura di presentazione della CILA è anch'esso descritto nel medesimo Vademecum.

### **1.1.7 Attività di edilizia libera**

La definizione di "Comunicazione di Inizio Attività Asseverata" è già riportata nel "Vademecum per l'apertura dei cantieri" prima delle tre monografie appartenente alla stessa Collana, al cap. 1 rif. [§ 1.7 (jjj)] e 5 [§ 5.1].

### **1.1.8 Permesso a costruire in sanatoria**

Rilasciato per interventi realizzati senza Permesso a costruire o in difformità ad esso, ovvero in assenza di SCIA, nelle ipotesi di cui all'art. 22 comma 3 del DPR 380/2001 o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

### **1.1.9 Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria (SCIA in sanatoria)**

Segnalazione effettuata per interventi realizzati in assenza di SCIA o in difformità ad essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

## **1.2 Immissione in fogna**

Per **fognatura** (più formalmente **sistema di drenaggio urbano o impianto di fognatura**, volgarmente **chiavica**) si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire lontano da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.

Le canalizzazioni, in generale, funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione dell'altimetria dell'abitato da servire, il loro funzionamento può essere in pressione (condotte prementi in partenza da stazioni di pompaggio, attraversamenti, sifoni, ecc.).

### **Scarico fognario:**

Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete **fognaria**, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

### **acque di scarico:**

Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

### **Recapiti o ricettori**

Per le diverse tipologie di acque reflue, la norma individua criteri tecnici e possibili recapiti o ricettori:

- **la fognatura**: cioè le reti fognarie al servizio degli agglomerati;
- **le acque superficiali**: cioè quelle presenti sulla superficie terrestre quali i fossati stradali, i cavi e i canali, i torrenti, i corpi idrici artificiali, i fiumi, i laghi e il mare;

- **il suolo** o gli strati superficiali del sottosuolo : cioè la superficie terrestre incolta, agricola o urbana;
- **le acque sotterranee e sottosuolo**: cioè le falde idriche sotterranee o lo strato insaturo del sottosuolo.

Approfondimenti nel cap. 3 rif.[§ 3.1]

### **1.3 Comunicazione di ultimazione lavori in edilizia privata**

E' la comunicazione scritta da trasmettere all'Ufficio Tecnico del Comune attestante l'ultimazione dei lavori relativi alle opere oggetto di intervento. Essa viene sottoscritta dal Titolare/Proprietario dell'immobile e dal Direttore dei Lavori, che attestano la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell'avvenuto accatastamento per le nuove realizzazioni, ovvero dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori che le opere realizzate non comportino modifica del classamento catastale.

Nel caso di nuovi edifici o di ristrutturazioni di edifici esistenti, entro 15 giorni dalla fine dei lavori, e comunque entro i tre anni dalla data di inizio degli stessi, deve essere presentato all'Ufficio Tecnico Comunale la richiesta del certificato di agibilità, corredata dalla documentazione di rito.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2 - 1.3] Approfondimenti nel cap. 3 rif.[§ 3.2]

### **1.4 Comunicazione di ultimazione lavori in edilizia pubblica**

E' la comunicazione scritta che l'esecutore dei lavori (impresa affidataria e/o esecutrice) consegna al Direttore dei Lavori; quest'ultimo, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, rilascia, senza ritardo dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni

previste per il verbale di consegna dei lavori.(vedi vademecum 1). Nel caso in cui alla scadenza contrattuale i lavori non siano ancora terminati, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore, un Verbale di Constatazione sullo stato dei lavori.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2-1.4]

### **1.5 Certificato di ultimazione lavori**

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un Verbale di Constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2-1.5]

### **1.6 Verbale di Constatazione**

E' il verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa esecutrice che ha proceduto alla ricognizione dell'opera in appalto e, con la scorta del progetto esecutivo e del programma di esecuzione dei lavori, ed ha verificato lo

stato di avanzamento dei lavori e se risulta essere allineato rispetto alle previsioni del programma di esecuzione, tenuto conto di eventuali proroghe concesse.

### **1.7 Dichiarazione di Conformità per gli impianti**

Il D.M. n. 37/2008, modificato dal D. Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, che regola l'attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli seguenti impianti:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
- impianti di protezione antincendio (lettera g)

La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, **presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto, che inoltrerà una copia** della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese. Altra copia rimane al Committente ed ultima copia all'utilizzatore finale.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§2-1.7]. Approfondimenti nel cap. 3 rif [3.3]

### **1.8 Certificato prevenzione incendi**

*(Art. 16 comma 1 del D.Lgs 139 del 08/03/2006 come modificato dall' Art. 12 comma 1 lett. e) del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)*

Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza,

Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività..

Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi

a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

### **1.9 Attestato di prestazione Energetica (APE)**

Dal 1° ottobre 2015 entra in vigore il **nuovo Attestato di Prestazione Energetica**, a seguito dell'abrogazione del DPR 59/2009 e l'entrata in vigore dei 3 decreti attuativi 26 giugno 2015 che aggiornano Linee Guida, requisiti minimi di efficienza energetica e relazione tecnica di progetto.

L'Italia si adegua così completamente alle norme europee, ma con un quadro legislativo più complesso per il soggetto certificatore sia per il proprietario di un immobile con novità su sanzioni, controlli e le ispezioni effettuate sugli APE e saranno tracciati nel Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE).

L'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l'obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato.

L'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale.

Ai fini della classificazione, la prestazione energetica dell'immobile è espressa attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e, nel caso del settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§2-1.9] Approfondimenti nel cap. 3 rif [ 3.4]

### **1.10 Certificato di regolare esecuzione**

*(art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/2006)*

Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

### **1.11 Richiesta Certificato di ultimazione lavori**

I certificati di esecuzione lavori sono rilasciati dalle Stazioni Appaltanti (Committenti) su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell' art.22 commi 7 e 8 del DPR 34/2000 *(abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011)*

I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (il d.P.R. 207/2010), **le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire nel casellario informatico i Certificati di Esecuzione Lavori entro 30 giorni** dalla richiesta dell'esecutore.

Inoltre, la normativa prevede che **finché i Certificati di Esecuzione Lavori non sono stati inseriti, non possono essere utilizzabili.**

**1. L'impresa esecutrice di lavori pubblici** interessata alla utilizzazione di Certificato di Esecuzione Lavori ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell'art.8, comma 7, lett. a), del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

**2.** La stazione appaltante è tenuta ad emettere i Certificati di Esecuzione Lavori secondo le modalità telematiche indicate dall'Autorità.

**L'emissione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'impresa esecutrice.** La stazione appaltante rilascia all'impresa richiedente copia del Certificato di Esecuzione Lavori emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.

**3. L'impresa** che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del Certificato di Esecuzione Lavori telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del certificato.

L'impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di Certificazione di Esecuzione Lavori, può presentare alla SOA la documentazione attestante l'anzidetta richiesta.

**4.** La SOA, qualora nell'attività di attestazione riscontra che il Certificato di Esecuzione Lavori non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all'Autorità per l'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio.

La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all'Autorità corredata della documentazione di comprova dell'avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall'impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l'emissione del Certificato di Esecuzione Lavori.

Il procedimento previsto nei punti precedenti riguarda tutti i Certificati di Esecuzione Lavori utili ai fini della qualificazione dell'impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.

### **1.12 Certificato di collaudo finale**

*(art. 23 comma 7 del DPR 380/2001 modificato dall'art. 1 comma 558 della legge 311/2004; art. 141 del D.Lgs 163/2006 abrogato da art. 102 D.Lgs 50/2016 )*

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 del DPR 380/2001.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono

essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il **certificato di collaudo ha carattere provvisorio** e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

### **1.13 Certificato di agibilità**

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Esso viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

Con riferimento agli interventi di cui sopra, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a

chiedere il rilascio del certificato di agibilità; la domanda deve essere presentata entro 15 dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

- a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

La **documentazione da allegare alla domanda** è prescritta all'art. 25 del DPR 380/2001 che si riporta integralmente.

Il certificato di agibilità può essere revocato in diversi casi:

- Nel caso in cui il fabbricato abbia subito danni strutturali, per esempio dopo un terremoto o un incidente, tali da compromettere la stabilità dell'edificio, quindi conseguentemente la sicurezza e l'incolumità delle persone. In questo caso è revocato dai VVF.
- Nel caso in cui siano stati fatti degli interventi edilizi abusivi che abbiano infranto anche una sola delle norme tecniche in vigore (non si può revocare l'agibilità se si costruisce abusivamente una veranda sul terrazzo né se si allarga una finestra - si commettono altri tipi di reato - mentre se si ristruttura l'impianto elettrico senza averlo certificato allora si rischia la revoca).

Quando viene modificata una norma tecnica, molto spesso i fabbricati costruiti con la norma precedente diventano automaticamente fuori norma. Ma l'agibilità non può essere revocata, perché la struttura è stata realizzata seguendo le norme in vigore all'atto della presentazione del progetto al comune, ed è pertanto regolare. Se si dovesse fare richiesta per dei lavori da eseguire su un edificio che non rispetta alcuna delle norme tecniche aggiornate, può essere richiesto dal comune, pena la negazione dell'autorizzazione, di eseguire quelle opere che renderebbero a norma la struttura (se si ristrutturava un appartamento con impianto elettrico non a norma, si è obbligati comunque a modificare l'impianto - anche se non servisse per i lavori - per portarlo in sicurezza).

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [[§ 2-1.13](#)]

#### **1.14 Certificato di agibilità con autocertificazione del tecnico**

Il decreto legge n. 69/2013 (Decreto del Fare) ha introdotto la possibilità di ottenere il certificato di agibilità con un'autocertificazione del Direttore dei Lavori o di un altro tecnico incaricato, che attestino la sussistenza dei requisiti richiesti.

In questo caso la documentazione minima richiesta dovrà comprendere:

- avvenuta richiesta di accatastamento;
- dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell'impresa installatrice;
- collaudo statico e certificazione di conformità antisismica;
- relazione relativa al superamento delle barriere architettoniche;

Anche questa opportunità potrà essere regolamentata dalle varie Regioni con delle norme attuative locali.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [[§ 2-1.14](#)]

### **1.15 Certificato di agibilità parziale**

*(L'articolo 30 comma 1 lett. g del decreto legge n.69/2013)*

Il certificato di agibilità parziale può essere ora richiesto per:

**EDIFICI SINGOLI O SINGOLE PORZIONI DELLA COSTRUZIONE,** a condizione che:

- siano funzionalmente autonomi;
- siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio;
- siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse ,nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.

**SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI,** A condizione che:

- siano state completate e collaudate le opere strutturali connesse;
- siano stati certificati gli impianti;
- siano state completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio.

Le parti oggetto di agibilità dovranno, altresì, rispettare le condizioni di salubrità, igienicità, aerazione e sicurezza richieste per la permanenza dell'uomo che può risolversi nel soggiorno prolungato, come nella semplice frequentazione duratura.

Si sottolinea che **l'agibilità** deve essere richiesta per nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni e interventi sull'edificato che incidono sulla stessa.

### **1.16 Collaudo**

Il termine **collaudo** (dal latino *cum-laude*, ovvero "a opera d'arte"), nell'ambito dell'ingegneria, si riferisce ad una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare il corretto funzionamento di un'opera di ingegno prima che questa venga destinata al suo scopo ed all'utilizzo. Il collaudo è una verifica sperimentale.

Le operazioni di collaudo differiscono a seconda dell'opera di ingegno da collaudare (che può essere ad esempio un edificio, una strada, un viadotto, un impianto elettrico, chimico o altra opera). In genere durante il collaudo si misura la risposta dell'opera progettata a delle condizioni che sono identiche o che simulano le condizioni reali alle quali si prevede che l'opera sarà sottoposta durante il suo funzionamento.

Vi sono diverse tipologie di collaudo nelle opere civili e nell'edilizia privata e pubblica.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il **certificato di collaudo ha carattere provvisorio** e assume carattere definitivo decorsi

due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Segue la descrizione delle principali tipologie di collaudo.

### **1.16.1 Collaudo statico**

Nel caso di strutture portanti di edifici o infrastrutture, viene svolto il cosiddetto collaudo statico, in cui si possono effettuare delle prove di carico, che hanno lo scopo di verificare la stabilità strutturale dell'opera costruita.

In Italia l'obbligatorietà del collaudo statico è regolamentata dalla Legge n.1086 del 5/11/1971.

Allo stato attuale il testo unico in materia edilizia, D.P.R. 380/01, unitamente alla normativa tecnica di cui ai rispettivi Decreti Ministeriali e relative circolari esplicative risultano comprendere l'intera legislazione nazionale per ciò che concerne il collaudo statico di strutture edilizie. La legislazione da prendere a riferimento risulta essere la seguente:

- Art. 7 della L.1086/71.
- L. 64/74.
- Art. 62 (L), 65 (R) e 67 (L-R) D.P.R. 380/01.
- DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e successive circolari esplicative.
- art. 102 del D.Lgs 50/2016

Il collaudo statico come ben definito nelle "Norme tecniche per le costruzioni" è una parte del collaudo generale tecnico amministrativo dell'opera e riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti strutturali dell'opera che svolgono funzione portante.

Esso ai sensi della legislazione vigente si rende necessario (art. 67 D.P.R. 380/01 ex art.7 L.1086/71) per tutte le costruzioni in conglomerato cementizio e metalliche la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità. Le finalità del collaudo statico dell'opera, la cui obbligatorietà nella legislazione preesistente (art.67 DPR 380/01) riguardava le sole costruzioni in conglomerato cementizio e metalliche, con l'entrata in vigore delle ultime Norme Tecniche delle costruzioni (DM infrastrutture 14.01.2008) vengono di fatto estese a tutte le parti strutturali delle opere che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera medesima e di conseguenza la pubblica incolumità, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato.

Il collaudatore, ingegnere o architetto, iscritto all'Albo, viene nominato dal committente contestualmente alla denuncia di inizio lavori; la scelta è discrezionale e nell'atto di accettazione il collaudatore deve attestare di essere iscritto da non meno di 10 anni al relativo ordine professionale e di non aver preso parte ai lavori oggetto di collaudo in nessuna delle varie fasi di progettazione, direzione ed esecuzione. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al Genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. *(si veda al riguardo anche l'articolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994).*

Il collaudo statico di un edificio consiste in un attento e scrupoloso controllo della struttura con particolare attenzione agli elementi costitutivi di maggiore rilevanza dal punto di vista statico e da una verifica della struttura nel suo comportamento di insieme.

È facoltà del collaudatore in relazione alla propria esperienza ed alla tipologia dell'opera, utilizzare tutti i mezzi di indagine ritenuti più opportuni a formarsi il convincimento della collaudabilità statica dell'opera stessa. Fermo restando quanto detto, la

legislazione vigente fissa per il collaudatore degli obblighi formali e sostanziali, in relazione alle verifiche da svolgersi (art. 67 del DPR 380/01).

### **1.16.2 Collaudo tecnico amministrativo**

*(Art. 7 della L.1086/71 e Art. 67 (R) D.P.R. 380/01)*

Si definisce **collaudo tecnico-amministrativo** la prestazione professionale che comprende:

- l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto e delle eventuali perizie di variante approvate;
- la verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati;
- l'esame ed il parere sulle eventuali riserve presentate dall'appaltatore;
- l'emissione del Certificato di Collaudo, col quale vengono svincolate le ritenute contrattuali a garanzia dell'Ente appaltante.

La prestazione può essere richiesta al professionista a seguito dell'ultimazione delle opere cioè dopo la redazione della relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, oppure sin dall'inizio delle opere, nel qual caso si parla di "collaudo in corso d'opera".

In questo secondo caso la prestazione è detta: "Collaudo in corso d'opera" ed è abitualmente contemplata quando parti di opere vengono realizzate e poi chiuse o coperte durante l'avanzamento dei lavori. In tal modo si evitano verifiche distruttive di maggiore entità durante le operazioni di collaudo.

### **1.17 Relazione a struttura ultimata**

- Art. 6 della L.1086/71.

- Art. 65 (R) D.P.R. 380/01.

1. A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 10;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

2. Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del Genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel comma 4 dell'art. 4 della L.1086/71

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L.1086/71

- adempimenti dell'Art. 65 (R) D.P.R. 380/01.

**Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**

**Testo unico dell'edilizia.**

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. (testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. (testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; ...

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

### **1.18 As built**

Per **as built** (come costruito) si intendono i disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di modifiche progettuali in corso d'opera o di difformità fra progetto e realizzazione. "As built", significa infatti "come costruito" e appartiene al gergo dell'ingegneria impiantistica (energetica, chimica, navale, ecc.) ed in minor misura a quella civile.

La necessità di modificare il progetto esecutivo con uno costruttivo (che può anche ricalcare completamente l'esecutivo) deriva tipicamente da esigenze di cantiere, nel corso del quale il progetto esecutivo elaborato dal progettista può risultare inattuabile o eccessivamente oneroso o potrebbe determinare ritardi di realizzazione. Ad esempio durante la costruzione di un impianto industriale la realizzazione simultanea di diverse opere (edifici o sistemi adiacenti) può impedire temporaneamente o definitivamente l'accesso dei macchinari di costruzione previsti in fase di progetto.

I disegni "as-built", quindi, sono i disegni finali che andranno a costituire l'archivio del progetto e che dovranno essere consegnati al cliente o al servizio manutenzione e gestione per la corretta attuazione degli interventi di manutenzione o di emergenza.

In pratica gli "as built" vengono perlopiù realizzati dall'impresa esecutrice correggendo i disegni di progetto e riportandovi tutte le modifiche di come è stato eseguito. Il gestore dell'opera, inoltre, potrebbe doverli produrre o modificare per documentare difformità rilevate successivamente o modifiche introdotte durante la manutenzione.

Non essendo documento obbligatorio, non è prevista nessuna firma da parte del professionista, tranne accordi preventivi tra le parti.

Tuttavia, la consegna di questo elaborato, può essere richiesta per contratto nel caso di Lavori Pubblici o come condizione nei Capitolati di Appalto.

Nei casi più comuni, per lavori di tipo privato, è **consigliabile** includerlo come clausola d'obbligo nei rapporti tra Committente e Ditta esecutrice.

### **1.19 Catasto**

Le finalità del Catasto sono le seguenti:

- **l'accertamento della proprietà immobiliare** con la gestione delle sue mutazioni
- la **perequazione fiscale** da attuare attraverso la determinazione per ciascuna particella di specifiche rendite che ne rappresentino le principali caratteristiche

Inoltre, nel tempo il Catasto ha fornito una importante **base cartografica** per scopi civili

- Individuazione degli immobili nelle compravendite, nelle operazioni ipotecarie e nell'elaborazione degli strumenti urbanistici.

Il Catasto, all'art. 1 della legge fondamentale del **1886** è definito quale:

– catasto **geometrico particellare**

- il Catasto basa l'identificazione dei beni immobili su mappe fondate sul rilievo topografico volto alla determinazione di ciascuna **particella**: una **porzione continua di terreno** situata in un solo Comune, appartenente ad un **unico pos sessore**, assoggettata ad **un'unica specie di coltura** (qualità), con **uniforme grado di produttività** (classe).

- fondato sulla misura e sulla stima,

– non probatorio:

- il catasto non certifica i diritti reali sugli immobili (es. la proprietà).

Il **catasto dei fabbricati** inventaria tutte le costruzioni urbane dal 1939 e rurali dal 1994

Il catasto edilizio è costituito dall'insieme di documenti, mappe e atti, che descrivono i beni immobili (indicando luoghi e confini), nome dei possessori, rendite. Con le rendite si calcolano tasse e imposte.

L'unità di misura di riferimento è rappresentata dall'**unità immobiliare urbana**:

- una porzione di fabbricato (appartamento, garage, ufficio) oppure un intero fabbricato (scuola, villetta) od un insieme di fabbricati (ospedale, industria);
- nello stato in cui si trova è di per se stesso utile e atto a produrre un reddito.

Il **catasto dei terreni** è l'inventario generale

- dei terreni (suoli agricoli)
- fabbricati rurali al loro servizio
- dei terreni incolti
- delle strade pubbliche ed acque esenti da estimo

esistenti in Italia. È stato istituito a scopo fiscale, per determinare i redditi degli immobili al quali commisurare le imposte.

Il catasto terreni italiano è di tipo geometrico, particellare, per qualità, classi e tariffe. Questo attributi indicano che è stato fatto il rilievo topografico del territorio, diviso in particelle appartenenti allo stesso possessore. per mezzo delle mappe, offre una rappresentazione cartografica completa del territorio nazionale.

Nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani il catasto come *non probatorio*, cioè di per se non sufficiente a fornire la prova giuridica della proprietà.

**DOCFA** (DOcumenti Catasto FAbbricati) è un software per la compilazione dei documenti tecnici catastali e la presentazione agli Uffici provinciali - Territorio del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana".

Con tale modello si possono presentare al Catasto:

- Nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti);
- Variazioni catastali di edifici esistenti (come destinazioni d'uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e altre variazioni);
- Denunce di unità afferenti a enti urbani.

A partire dal mese di novembre 2013 si deve utilizzare il nuovo software Docfa 4.00.2, in quanto l'utilizzo del precedente non consentiva la predisposizione di documenti idonei all'accettazione presso gli Uffici Provinciali - Territorio.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2. 1.19]

## **1.20 Fascicolo del fabbricato**

Solo di recente, nonostante innumerosi disegni di legge presentati in Parlamento, nel T.U.N.T. (Testo Unico delle Norme Tecniche) si è introdotto il concetto di Fascicolo del Fabbricato (cap. 9).

Il Fascicolo del Fabbricato (FF) è uno strumento di conoscenza di tutti i beni immobili, esistenti o di nuova realizzazione, che raccoglie le informazioni necessarie alla loro identificazione e le indicazioni sullo stato delle loro caratteristiche architettoniche, strutturali ed impiantistiche. Il FF è relativo ad ogni singolo edificio.

Nel caso di aggregato strutturale è buona norma che i singoli fascicoli siano redatti contemporaneamente e dallo stesso tecnico.

Per Edificio si intende un organismo omogeneo, distinguibile da eventuali edifici adiacenti per tipologia costruttiva, differenza di altezza, età di costruzione, ecc.

Per Aggregato strutturale si intende un edificio singolo se isolato dagli altri sotto l'aspetto funzionale e strutturale, oppure un insieme di edifici adiacenti, a contatto o con un collegamento più o meno efficace, che possono interagire dal punto di vista funzionale o strutturale.

All'interno di un aggregato strutturale possono essere distinti gli edifici componenti in base alla proprietà (o condominio).

Il FF è redatto da tecnici abilitati ed iscritti agli ordini professionali, nei limiti delle stesse competenze di legge stabilite per la progettazione del tipo di fabbricato per il quale è richiesto l'accertamento. Esso è redatto sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi. Esso va custodito dal proprietario o, in caso di condominio, dall'amministratore. Esso va aggiornato ogni 10 anni. Copia del FF, e di ogni suo successivo aggiornamento, è trasmessa su supporto informatico al Comune, che ne rilascia ricevuta. Il fascicolo è anche contemplato dall'art. 9 della Legge Regione Campania n. 19/2009 e s.m.i. "Piano Casa".

Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio - di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico - con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.

La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato od a singole parti dello stesso. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del Fascicolo, avviene senza oneri per la parte interessata.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 21.20]

### **1.21 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria**

L'**urbanizzazione** è il processo di sviluppo e organizzazione che porta un centro abitato ad assumere le caratteristiche tipiche di una città. Il termine include sia la creazione materiale di strutture (opere di urbanizzazione), come reti di trasporti e sistema fognario, sia i cambiamenti di comportamento e costume della società.

Il processo riguarda i centri cittadini di nuova creazione, o centri esistenti che hanno registrato un forte incremento di popolazione (urbanesimo); ma riguarda anche il territorio circostante, quando avviene la diffusione della struttura urbana al di fuori dei centri originari, fino a formare una rete di città. Le città tendono ad espandersi molto rapidamente e quindi, ci sono problemi negativi legati a tutto ciò. Problemi come l'inquinamento, il caos e lo stress.

L'urbanistica differenzia le opere di urbanizzazione in due specie, le opere di urbanizzazione primaria quali, strade, fognature, luci, acquedotti e le opere di urbanizzazione secondaria quali, scuole, uffici pubblici, negozi (alimentari, panetterie, ecc).

#### **1.21.1 Opere di urbanizzazione primaria**

*(art.44 della L. 865/1971)*

Sono opere d'urbanizzazione primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847, successivamente integrato dall'art.44 della L. 865/1971):

- le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
- gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;

- i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;
- la rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti d'allacciamento alla rete principale urbana;
- la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le cabine secondarie;
- la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d'allacciamento;
- la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;
- la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
- gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.

Alle opere d'urbanizzazione primaria sono equiparati:

- gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d'accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie (art. 26-bis, D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990);
- i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11, legge n. 122/1989).

### **1.21.2 Opere di urbanizzazione secondaria**

Sono opere d'**urbanizzazione secondaria** (art. 44, legge n. 865/1971 e successive modifiche):

- gli asili nido;

- le scuole materne;
- le scuole dell'obbligo;
- i mercati di quartiere;
- le delegazioni comunali;
- le chiese ed altri edifici religiosi;
- gli impianti sportivi di quartiere;
- i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
- le aree verdi di quartiere.

### **1.22 Disdetta recesso contratto utenze**

Ciascun gestore definisce le proprie modalità di rescissione del contratto di fornitura del servizio, secondo quanto previsto nei singoli contratti, che per i cantieri sono di tipo "non domestico".

Per i clienti Enel la disdetta avviene telefonicamente al numero verde 800.900.800 o di persona in uno dei centri PuntoEnel o QuiEnel.

I dati necessari per disdire il contratto, che devono essere comunicati all'operatore sono i seguenti :

- Il numero cliente indicato sempre sulla bolletta
- L'indirizzo del locale per il quale è richiesta la **cessazione** della fornitura
- Il nominativo della persona (o, in caso, la denominazione sociale della società) cui è intestato il **servizio**
- Il codice fiscale della persona e/o la partita IVA della società cui è intestato
- La lettura del contatore
- L'indirizzo al quale manderemo la bolletta di chiusura conto

L'annullamento del contratto è immediato.

### **1.23 Relazione sul conto finale**

#### **Definizione:**

Il Conto finale è quell'atto contabile che definisce esattamente e in modo definitivo i conteggi che determinano il corrispettivo dell'appaltatore. Il conto finale è sempre accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale.

L'accertamento della regolare esecuzione di un'opera è l'insieme di tutte quelle operazioni tendenti a verificare che l'esecuzione sia per forma, quantità, dimensioni, qualità e forniture dei materiali ed adempimenti, conforme al contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.23]

### **1.24 Garanzie provvisorie per la partecipazione a gara**

*(Art.93 commi 5-8 del D.Lgs 50/2016)*

In sede di partecipazione a gara, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al

fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2. 1.24] Approfondimenti nel Vademecum per l'apertura dei cantieri rif. [§ 1.7 e 5.1]

### **1.25 Garanzie definitive**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e

lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.25]

### **1.26 Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore**

Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".

Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.

La "garanzia di buon adempimento" è costituita con le modalità di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed è pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori

La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile.

8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.

Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 103, comma 9.

Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.26]

### **1.27 Libretto delle misure**

Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

È uno dei registri fondamentali della contabilità e permette l'accertamento delle quantità di lavoro eseguite.

La metodologia da seguire per la compilazione del libretto delle misure è la stessa utilizzata per il computo metrico redatto in fase di progetto, con la differenza che le misure non sono tratte dai disegni esecutivi, bensì dalle opere effettivamente costruite.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni;

L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.27]

### **1.28 Postuma decennale lavori privati**

La **polizza Decennale postuma** indennitaria è la soluzione assicurativa che offre ai proprietari di immobili una protezione per i danni all'opera dopo la consegna.

#### **A chi si rivolge**

E' specificatamente dedicata ai proprietari dell'opera realizzata, imprese di costruzioni, e società immobiliari a tutela degli acquirenti di immobili.

L'introduzione dell'obbligo incombente sul *“costruttore (...) a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una **polizza assicurativa indennitaria decennale** a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai*

*sensi dell'art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e comunque manifestatasi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione” (art. 4 del D. Lgs. 122/05) costituisce un elemento, non l’unico, introdotto dal Legislatore del 2005 con il precipuo scopo di realizzare un impianto legislativo che assicuri piena tutela *patrimoniale* (cfr. art. 1 Legge Delega 02.08.04 n. 210) dell’acquirente di immobili da costruire o in costruzione nella fase antecedente al trasferimento della proprietà dell’immobile stesso (di seguito per semplicità: *rogito*) e nella fase successiva a detto trasferimento.*

Quanto alla fase “pre-rogito”, in via di estrema sintesi data la complessità dell’argomento che merita una trattazione *ad hoc*, il Legislatore del 2005 (Cfr. art. 2, 3 D. Lgs. 122/05) ha previsto l’obbligo per il costruttore, sanzionato a pena della nullità del contratto, “*di procurare il rilascio e di consegnare all’acquirente all’atto di stipula o in un momento precedente (...) una **fideiussione**” che garantisca l’acquirente stesso in relazione agli “acconti” versati prima del rogito nell’ipotesi in cui “*il costruttore incorra in uno stato di crisi*”.*

Quanto alla fase “post-rogito”, il Legislatore ha introdotto la polizza oggetto del presente approfondimento. Quest’ultima è, infatti, destinata a garantire il risarcimento dei danni conseguenti a **vizi dell’immobile** verificatisi **in epoca successiva alla stipulazione del contratto** definitivo di compravendita **indipendentemente dal verificarsi di uno stato di crisi** in capo all’imprenditore.

Il soggetto attivo obbligato alla consegna di detta polizza è il **costruttore**. Grazie alla limpida tecnica definitoria utilizzata dal Legislatore del 2005, ben si comprende che tenuto alla consegna della polizza in questione è solo il soggetto che ha venduto un immobile ancora non costruito: l’art. 1, comma 1, lett. b) definisce costruttore “*l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso*

venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi”.

Si deve pertanto escludere in maniera tassativa dall’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 122/05 ed, in particolare, della norma di cui all’art. 4, il soggetto che vende un immobile già costruito, anche se va detto che la Relazione tiene a precisare che nell’ipotesi in cui il costruttore sia diverso dal venditore, quest’ultimo avrà “l’obbligo di procurarsi dal costruttore copia della polizza e di consegnarla all’acquirente, come parte integrante dei propri obblighi contrattuali”. Quanto al delicato profilo temporale, si deve precisare che il costruttore (nel senso sopra specificato) è tenuto a stipulare e a consegnare la polizza de qua “all’atto della stipula del contratto ovvero in un momento precedente”. Quando viene consegnata in un momento precedente al trasferimento della proprietà, la polizza avrà efficacia in ogni caso “dalla data di ultimazione dei lavori” e si protrarrà per i successivi dieci anni dal **completamento degli stessi**.

I problemi applicativi di maggiore spessore si pongono in relazione all’operatività di detta polizza.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.28]

### **1.29 Postuma decennale lavori pubblici**

L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Per i lavori superiori al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo, è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una

polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.29]

### **1.30 Polizza RCT/RCO**

La polizza **Responsabilità Civile verso Terzi e/o Prestatori di lavoro** tiene indenne l'Assicurato (cioè l'Impresa esecutrice dell'opera) di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività dell'impresa.

La polizza RCT-RCO è una formula di copertura completa per le aziende, una sorta di all risks, perché offre garanzie sia in merito alle questioni legate alla responsabilità civile verso terzi, sia per quanto riguarda gli imprevisti che possono coinvolgere i lavoratori. È un tipo di assicurazione obbligatoria per le aziende.

La polizza copre tutto l'ambito dell'attività dell'impresa, compresi i rischi connessi con l'utilizzo di macchinari.

Le coperture prestate dalla polizza sono:

**1. La Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che comprende:**

- \_ Danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari
- \_ Danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi

In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività produttiva: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti. - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali il datore di lavoro debba rispondere (per esempio i dipendenti).

La Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Oltre ad essere efficace per responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, la copertura concerne anche le responsabilità previste dal D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, e può ricomprendere le responsabilità legate alla committenza di lavori subappaltati a terzi o di manutenzione.

A titolo di esempio, tramite condizioni aggiuntive, la copertura può essere estesa anche alla responsabilità civile per danni da furto, da incendio, a cose trasportate, a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, di interruzioni o sospensioni di attività, da detenzioni di esplosivi.

## **2. La Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO):**

Tiene indenne l'Assicurato (l'Azienda) di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L'Assicuratore si accolla le richieste avanzate dall'INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.

In particolare la polizza copre:

- \_ Il danno biologico (ovvero il danno alla "vita di relazione") e patrimoniale non corrisposto dall'INAIL e richiesto direttamente dal dipendente
- \_ Le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti INAIL ed INPS nei confronti del datore di lavoro, ritenuto responsabile dell'infortunio
- \_ E' inoltre possibile estendere la copertura, con opportuna clausola aggiuntiva da concordare con l'assicuratore, anche alle malattie professionali, comprese quelle non previste nella tabella INAIL, ma riconosciute in quanto tali dagli enti competenti.

Elenchiamo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcuni esempi di eventi dannosi coperti dalla polizza RCT-RCO:

### 1) Danni da responsabilità civile verso terzi:

- a) mentre un dipendente solleva con una gru un bancale di materiale edile, le cinghie della gru cedono perché non fissate bene, facendo cadere il bancale sulla vettura di un fornitore presente nel cantiere. I danni arrecati alla vettura vengono risarciti dalla polizza RCT;
- b) nell'effettuare uno scavo per le fondazioni di un edificio con la benna della draga viene danneggiato un tubo interrato dell'acquedotto. I costi per il ripristino della funzionalità del tubo vengono risarciti dalla polizza RCT;

### 2) Danni da responsabilità civile verso prestatori d'opera:

c) Un dipendente dell'impresa, lavorando su un ponteggio, perde l'equilibrio e cade dallo stesso, procurandosi delle lesioni fisiche alla schiena. L'INAIL riconosce al dipendente infortunato gli indennizzi previsti per legge, ma, a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza previste, che prevedevano l'uso di apposite imbragature anticaduta, l'INAIL esperisce azione di rivalsa per quanto pagato al dipendente, verso l'azienda datrice di lavoro, per non aver fatto osservare le disposizioni in materia di sicurezza. Tale rivalsa dell'INAIL viene coperta dalla polizza RCO.

La sezione relativa alla Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro tiene indenne il datore di lavoro per quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro addetti all'attività assicurata. La copertura include le azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e dall'INPS e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa.

Tramite condizioni aggiuntive la copertura può essere estesa alle malattie professionali.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.30]

### **1.31 Comunicazione smontaggio/spostamento gru fissa a torre**

La gru a torre abbiamo visto nel Vademecum per l'apertura dei Cantieri - prima delle tre monografie della ***Collana di monografie "apertura cantiere", "gestione cantiere", "chiusura cantiere"*** - **ACEN** è un apparecchio di sollevamento azionato da un proprio motore e costituito da una torre verticale munita nella parte superiore da un braccio orientabile munito di mezzo di sollevamento e discesa dei carichi sospesi. Essa è costituita da un elemento centrale detto colonna, il quale si muove tramite le ruote lungo una guida a carattere ferroviario, da un braccio, il quale ruota di 360° intorno alla colonna a mezzo della ralla, da una zavorra di base e da una contofreccia, e dal sistema di sollevamento e discesa.

Ultimo degli adempimenti di fine cantiere riguardanti la gru è la comunicazione di avvenuto smontaggio/spostamento della stessa in cantiere e trasferimento presso altro cantiere o in deposito.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.31] ; Approfondimenti nel cap. 3 rif.[§ 3.8]

### **1.32 Comunicazione chiusura cantiere enti previdenziali**

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Art. 12; Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all' Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l' assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

1. Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale , alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all' inizio dei lavori.

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall' assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l' individuazione del titolare dell' azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell' azienda, entro trenta giorni da quello nel quale

le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.32] ; Approfondimenti nel cap. 3 rif.[§ 3. 3.9]

### **1.33 Comunicazione restituzione aree di cantiere**

Una volta intervenuto il certificato di collaudo, la stazione appaltante prende in consegna le aree date in custodia all'impresa per l'esecuzione dei lavori. Di tale atto viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei lavori.

In presenza di particolari necessità, la stazione appaltante può ricorrere alla presa in consegna anticipata, anche nelle more della conclusione dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo.

In particolare, si procede alla consegna anticipata in presenza delle condizioni indicate all'art. 230

del Regolamento:

- emissione del certificato di collaudo statico;
- avvenuta e tempestiva richiesta, da parte del RUP, del certificato di agibilità per i fabbricati e delle certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- realizzazione dei necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei servizi pubblici;
- esecuzione delle prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- redazione dello stato dettagliato di consistenza, da allegare al verbale di consegna.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.33] ;

### **1.34 Comunicazione restituzione viabilità agli enti interessati**

1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
  2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
  3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
  4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.
  5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
- Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

Sintesi nella Tabella di Sintesi rif. [§ 2.1.34 ] ;

### **1.35 Richiesta revoca autorizzazione per passo carrabile**

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di

sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 .

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione .

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione .

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice .

Sintesi            nella            Tabella            di            Sintesi            rif.            [§            2.            1.35,            1.35]

## **2. TABELLE DI SINTESI**

(\*) al verificarsi delle condizioni legislative o contrattuali

Monografie Edil-lab/ Sicurezza e Rapporti Sindacali/ **Vademecum per la chiusura dei cantieri edili**

Rif. Paragrafo	Opera privata	Opera Pubblica	Attività	Riferimenti normativi	Note	Allegati	Obbligo documentazione	Documentazione e da trasmettere al committente
<a href="#">1.1.2</a>	X	X	<b>DIA</b>	Art. 22 e 23 D.P.R. 380/2001 come sostituito dal dall'art. 1 comma 1 lett. e) ed f) del D.Lgs 301/2002	Vedi cap. 1 par. 1.2	//	SI	DIA, Dichiarazione organico medio annuo; Visura Camerale; DURC
<a href="#">1.1.3</a>	X	X	<b>DIA</b> in variante finale	Art. 22 comma 2 D.P.R. 380/2001 come sostituito dal dall'art. 1 comma 1 lett. e) ed f) del D.Lgs 301/2002	Vedi cap. 1 par. 1.3	//	SI	DIA in variante, Dichiarazione organico medio annuo; Visura Camerale; DURC
<a href="#">1.1.4</a>	X		<b>SCIA</b>	Art. 49 comma 4bis Legge 122/2010, Articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124D.Lgs 126 del 30/06/2016	Vedi cap. 1 par. 1.4	//	SI	Attestaz. e asseveraz. di tecnici abilitati,
<a href="#">1.3</a>	X		Comunicazione ultimazione lavori nel privato	Art. 15 e 23 comma 2 del DPR 380/01 <i>Regolamento edilizio comunale</i>	Vedi cap. 1 par. 3	Allegato 1	SI	Comunicazione ultimazione lavori
<a href="#">1.4</a>		X	Comunicazione ultimazione lavori nel pubblico	<i>art. 23 comma 2 del DPR 380/01 come modificato da art. 1 comma 558 della legge 311/2004; art. 199 DPR 207/2010</i>	Vedi cap. 1 par. 4	Allegato 2	SI	Comunicazione ultimazione lavori
<a href="#">1.5</a>			Certificato ultimazione lavori	<i>art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207</i>	Vedi cap. 1 par. 4	Allegato 3	SI	Dichi. Conformità Impianti; APE; Certific. ultim. lavori
<a href="#">1.7</a>	X	X	Dichiarazione di Conformità per gli impianti	Art. 7 comma 1 DM 37/2008	Vedi cap. 1 par. 7	Allegato 4	SI	Schema unifilare, lista relazione caratteristiche componenti installati, Visura CCIAA
<a href="#">1.9</a>	X	X	Attestato Prestazione Energetica APE	D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 (linee guida) all'art. 4 comma 4 ( <i>art. 24 del DPR 380/2001 modificato dall' art. 17, comma 1, lettera o), legge n. 164 del 2014 e dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013</i> )	Vedi cap. 1 par. 9	Allegato 5 Alleg. 6	SI	APE + Registr. APE sul portale Regionale Autodich, Poss. req.
<a href="#">1.13</a>	X	X	Certificato di Agibilità		Vedi cap. 1 par. 13	Allegato 7	SI	Richiesta certificato agibilità Certificazione di agibilità
<a href="#">1.14</a>	X		Certificato di Agibilità con autocertificazione del tecnico	(L'articolo 30 comma 1 lett. h del decreto legge n.69/2013)	Vedi cap. 1 par. 14	//	SI Alt	Certificato di agibilità certificato dal tecnico, alternativo al precedente
<a href="#">1.19</a>	X		Accatastamento o variazione di classamento	cfr. art. 6e 28 l.D. l.ca 11,e 652/1939 art. 24 e 25 cTel D.P.1 380/2001 D.L. 78/2010	Vedi cap. 1 par. 19	Modello DOCFA	SI	Visura catastale o variazione visura

Monografie Edil-lab/ Sicurezza e Rapporti Sindacali/ **Vademecum per la chiusura dei cantieri edili**

Rif. Paragrafo	Opera privata	Opera Pubblica	Attività	Riferimenti normativi	Note	Allegati	Obbligo documentazione	Documentazione al committente da trasmettere
<a href="#">1.20</a>	X (*)	X	Fascicolo del fabbricato	<i>T.U. delle Norme Tecniche-D.M. del 14/01/2008; art.9 e 92 e allegato XVI del D.Lgs.81/08 e s.m.i., (art. 38 DPR 207/2010)</i>	Vedi cap. 1 par. 20	Allegato 8	X	Fascicolo dell'opera Fascicolo del fabbricato
<a href="#">1.23</a>		X	Relazione sul conto finale	<i>D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 -Art. 200 Conto finale dei lavori -Art. 237 Certificato di Regolare Esecuzione D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 -Art. 120 Collaudo e art. 141 Collaudo dei lavori pubblici abrogato dall'art.102 del D.Lgs 50/2016</i>	Vedi cap. 1 par. 23	Allegato 9	X in sede	Relazione sul conto finale
<a href="#">1.24</a>	X (*)	X	Garanzie provvisorie	<i>(Art.93 commi 5-8 del D.Lgs 50/2016)</i>	Vedi cap. 1 par. 24	//	X in sede	Polizza fidejussoria provvisoria
<a href="#">1.25</a>	X (*)	X	Garanzie definitive	<i>(Art.103 commi 5-8 del D.Lgs 50/2016)</i>	Vedi cap. 1 par. 25	//	X in sede	Polizza fidejussoria definitiva
<a href="#">1.26</a>	X (*)	X	Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore	<i>(Art.104 commi 5-8 del D.Lgs 50/2016)</i>	Vedi cap. 1 par. 26	//	X in sede (*)	Polizza a garanzia di buon adempimento. Garanzia fidejussoria "per la risoluzione"
<a href="#">1.27</a>	X (*)	X	Libretto delle misure	<i>(art. 183-185 del DPR 207/2010)</i>	Vedi cap. 1 par. 27	//	X	Libretto delle misure e delle provviste
<a href="#">1.28</a>	X		Postuma decennale lavori privati	<i>(Legge 210/2004; Ex art. 4 D. Lgs. 122/05)</i>	Vedi cap. 1 par. 28	//	X in sede (*)	Polizza assicurativa indennitaria decennale
<a href="#">1.29</a>		X	Postuma decennale lavori pubblici	<i>Art. 129 D.Lgs 163/2006 abrogato dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016; art.103 comma 8 del D.Lgs 50/2016)</i>	Vedi cap. 1 par. 29	//	X in sede (*)	Polizza assicurativa indennitaria decennale
<a href="#">1.30</a>	X	X	Polizza RCT/RCO	<i>art. 1892, 1893 1894, 1897, C.C., art. 7 comma 31 q. del D.L 78/2010, Legge 122/2010, art. 125 D.P.R. 207/2010, art. 103 comma 7 D.Lgs 50/2016</i>	Vedi cap. 1 par. 30	//	X in sede (*)	Polizza RCT/RCO
<a href="#">1.31</a>	X	X	Smontaggio gru a torre	<i>Art. 16 DM 12/09/1959 Art. 71 D.Lgs 81/2008 D.M. 11/04/2011</i>	Vedi cap. 1 par. 31	Allegato 10	X in sede (*)	Comunicazione smontaggio gru a torre

Monografie Edil-lab/ Sicurezza e Rapporti Sindacali/ **Vademecum per la chiusura dei cantieri edili**

Rif. Paragrafo	Opera privata	Opera Pubblica	Attività	Riferimenti normativi	Note	Allegati	Obbligo documentazione	Documentazione da trasmettere al committente
<a href="#">1.32</a>	X	X	Comunicazione chiusura cantiere enti previdenziali	<i>Art. 118 comma 6 D.Lgs 163/2006, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</i>	Vedi cap. 1 par. 32	Allegato 11	X in sede	Comunicazione chiusura cantieri enti previdenziali
<a href="#">1.33</a>	X	X	Comunicazione restituzione aree di cantiere	<i>Art. 108 comma 9 D.Lgs 50/2016</i>	Vedi cap. 1 par. 33	Allegato 12	X in sede	Comunicazione restituzione aree di cantiere
<a href="#">1.34</a>	X	X	Comunicazione restituzione viabilità agli enti interessati	<i>art. 20 e 21 del D.lgs 30.04.92 n. 285 e s.m.i.</i>	Vedi cap. 1 par. 34	Allegato 13	X in sede	Comunicazione restituzione viabilità agli enti interessati
<a href="#">1.35</a>	X		Richiesta autorizzazione passo carrabile	<i>Art. 22 del D.lgs 30.04.92 n. 285 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada art. 45 e 46 del DPR 495/1992</i>	Vedi cap. 1 par. 35	Allegato 14	X in sede	Richiesta autorizzazione passo carrabile
<a href="#">1.35</a>	X		Comunicazione restituzione passi carrai	<i>Art. 22 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada art. 45 e 46 del DPR 495/1992</i>	Vedi cap. 1 par. 35	Allegato 15	X in sede	Richiesta revoca autorizzazione per passo carrabile

### **3. APPROFONDIMENTI**

#### **3.1 Immissioni in fogna**

##### **Classificazione degli scarichi**

In base alla provenienza dei reflui, gli scarichi si classificano in:

1. **scarichi pluviali - acque meteoriche di dilavamento** (D. Lgs 152/06 - art. 113)

Sono le acque meteoriche che dilavano superfici scoperte, terrazzi, piazzali e cortili in genere.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale, convogliate mediante opportune tubazioni e/o canalizzazioni in un corpo ricettore o in fognatura.

I primi 2,5/5 mm di acqua di dilavamento prendono il nome di **acque di prima pioggia**.

Le acque di dilavamento avviate allo scarico nei tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia sono denominate **acque di seconda pioggia**

2. **scarichi civili e/o assimilabili - acque reflue domestiche** (D. Lgs 152/06 - art. 74, comma 1 lett.g)

Sono le “ acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche “

Si originano da attività domestiche quali il cucinare, il lavare o l’eguire attività del tempo libero o modesti lavori.

Provenienti da abitazioni residenziali = sempre

Provenienti da fabbricati produttivi, industriali o artigianali = solo se derivanti esclusivamente dal metabolismo umano , cucine, mense.

Provenienti da Servizi = solo quando le attività svolte sono riconducibili a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, es. parrucchieri, barbieri, istituti bellezza, lavanderie e stirerie per utenza residenziale, vendita al dettaglio generi alimentari, anche con laboratorio di produzione, alberghi, ristoranti, ecc. Le imprese agricole sono considerati insediamenti civili

3. **acque reflue urbane** (D. Lgs 152/06 - art. 74, comma 1 lett.i)

Sono le “ acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche , di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.

Sono le acque reflue che “viaggiano” all’interno delle fognature.

Provengono sempre da AGGLOMERATI

Ovvero da aree nelle quali la popolazione e le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile , tecnicamente ed economicamente, il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento/verso un recapito finale.

4. **scarichi produttivi - acque reflue industriali** (D. Lgs 152/06 - art. 74, comma 1 lett.h)

Sono costituite da “ qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. Solo quelle che si originano dalle lavorazioni industriali/artigianali che vengono svolte all’interno dello stabilimento.

5. **acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche** (D. Lgs 152/06 - art. 101, comma 7)

Tali acque “ sono assimilate alle acque reflue domestiche “ e sono:

- provenienti da allevamenti di bestiame/coltivazione terreno;
- da imprese che esercitano la trasformazione o valorizzazione delle produzione agricola, con materia prima lavorata prevalentemente aziendale;
- provenienti da attività termali;
- impianti di acquacoltura o piscicoltura  $\leq 1$  Kg per mq di specchio ....;
- aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ( tab. 1 punto 5 DGR ER 1053/03).

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (D.Lgs 152/06 art. 124 comma1)

## 6. scarichi vietati

Nelle pubbliche fognature non possono essere introdotte:

- 1) sostanze infiammabili od esplosive
- 2) sostanze che sviluppino gas o vapori tossici.
- 3) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali da danneggiare o interferire con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini o animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque di recapito finale o alla rete fognaria.
- 4) sostanze radioattive
- 5) scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35°C.

Segue tabelle indicativa delle competenze per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni

	Recapito	Competenza	Parere Tecnico
Acque reflue domestiche	Acque superficiali	Comune	ARPA
	Fognatura	Comune	Ente gestore per allaccio
	Suolo	Comune	ARPA
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acque reflue urbane</li> <li>■ Acque reflue industriali</li> <li>■ Acque reflue industriali assimilate alle domestiche</li> <li>■ Acque di prima pioggia</li> </ul>	Acque superficiali	Provincia	ARPA
	Fognatura	Comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ente gestore</li> <li>■ ARPA per sostanze pericolose</li> </ul>
	Suolo	Provincia	ARPA

### **3.2 Comunicazione di ultimazione lavori in edilizia privata**

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Il termine di cui sopra può essere prorogato, con provvedimento motivato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, solo in casi particolari previsti dall'Art. 15 del DPR 380/01 e s.m.i.

La realizzazione delle eventuali opere non ultimate nel termine stabilito, è subordinata al rilascio di un nuovo titolo autorizzativo. La Comunicazione in oggetto si presenta all'Ufficio protocollo del Comune.

### **3.3 Dichiarazione di Conformità**

Una volta trasmessa telematicamente la Dichiarazione di Conformità alla CCIAA, terminati i controlli da parte di essa, le dichiarazioni di conformità vengono archiviate elettronicamente, in una banca dati ottica e informatica. La banca dati è consultabile da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante ed è pertanto soggetta alla normativa sul diritto di accesso. La ricerca delle dichiarazioni è possibile:

- per denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
- per dichiarante (titolare o legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori)
- per committente
- per indirizzo dell'immobile presso cui sono stati fatti i lavori.

**L'impresa installatrice deve :**

- utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, modificato dal decreto ministeriale 19/05/2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto);
- consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,
- compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile; le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.

### **3.4 Attestato prestazione energetica (APE)**

E' fondamentale che l'APE, oltre a fornire l'indice di prestazione energetica globale riporti anche informazioni sui contributi dei singoli servizi energetici che concorrono a determinarlo, riportando i relativi indici:

- indice di prestazione energetica dell'involucro per la climatizzazione invernale,
- indice di prestazione energetica dell'involucro per la climatizzazione estiva,

Si rammenta al riguardo che giusta quanto disposto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005, l'attestato energetico ha una validità temporale massima di dieci anni, a condizione che:

- a) non siano stati eseguiti, nel frattempo, interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell'edificio e che ne rendano obbligatorio l'aggiornamento;
- b) che siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti.

Al fine di consentire il controllo circa la sussistenza di quest'ultima condizione (sub b) l'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005 prescrive che i libretti di impianto debbano essere allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. In ordine alle modalità da osservare, ai fini dell'allegazione dei libretti di impianto all'attestato di prestazione energetica, valgono le indicazioni già fornite negli studi precedenti.

Le Linee Guida, inoltre, confermano quanto già disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale cui sono allegate, in ordine al redattore ed al contenuto obbligatorio a pena di invalidità dell'APE. In particolare è previsto che ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e deve riportare obbligatoriamente, pena la non validità:

- a) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- c) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
- d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- e) le emissioni di anidride carbonica;
- f) l'energia esportata;
- g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

Si segnala che il D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 (linee guida) all'art. 4 comma 4 indica le informazioni da riportare sull'APE pena l'**annullamento**:

- a) **la prestazione energetica globale** sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- b) **la classe energetica** determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- c) **la qualita' energetica** del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- d) **i valori di riferimento**, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- e) **le emissioni di anidride carbonica**;
- f) **l'energia esportata**;
- g) **le raccomandazioni** per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; Ogni APE riporta, inoltre, **le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunita' di eseguire diagnosi energetiche.**

Si segnala che ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 01.10.2015 è stata cambiata la procedura di consegna dell'APE, invertendo quella attuale.

Infatti, il certificato, deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente, riportante il numero progressivo di inserimento.

## **Obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica**

Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE al richiedente.

La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'APE riporta inoltre le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario disponibili al momento del rilascio dell'attestato e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

### **3.5 Svincolo cauzione**

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.

### **3.6 Svincolo da polizze assicurative**

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

### **3.7 Smaltimento rifiuti cantieri edili**

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 "delega ambientale" e recante "norme in materia ambientale". Tale Decreto dedica la parte *N* alle #Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" (articoli 177- 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto "Ronchi", che fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti. La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata dall'art. 179 del D. Lgs. 152/06 "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" che stabilisce quali misure prioritarie la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti seguite da misure dirette quali il recupero dei rifiuti mediante riciclo, il reimpiego, il riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia. Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

La tematica viene approfondita in apposito Vademecum sulla gestione integrata dei rifiuti in edilizia della collana di monografie edite da ACEN.

### **3.8 Comunicazione smontaggio/spostamento gru a torre**

Decreto Ministeriale 12 settembre 1959. -Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle

documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art.16. I datori di lavoro devono tempestivamente comunicare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato del lavoro, per gli impianti e le installazioni contemplate nel titolo I, (TITOLO I Protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra e installazioni elettriche in luoghi pericolosi) ed all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per gli apparecchi e le attrezzature contemplate nel titolo II, ( TITOLO II scale aeree, ponti mobili su carro, ponti sospesi muniti di argano argani per ponti sospesi idroestrattori ed apparecchi di sollevamento), la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti e delle attrezzature medesime.

### **3.9 Comunicazione enti previdenziali**

L'INAIL, *Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*, persegue una pluralità di obiettivi:

- ridurre il fenomeno infortunistico;
- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
- garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti.

La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che

hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l'INAIL realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio continuo dell'andamento dell'occupazione e degli infortuni, alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che investono insicurezza.

L'INPS, *Istituto Nazionale della Previdenza Sociale* è il principale ente previdenziale italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, oltre ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico e alla maggior parte dei lavoratori autonomi. La principale attività dell'INPS è quella contributiva (riscossione dei contributi) e di conseguenza previdenziale, cioè liquidazione e pagamento delle pensioni e prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le pensioni di natura previdenziale traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo obbligatorio, e sono quindi finanziate con i contributi dei lavoratori dipendenti, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione. Tutti coloro che intendono svolgere un'attività imprenditoriale (esclusi quindi i professionisti come medici, avvocati ecc.), destinata alla produzione o alla vendita di merci e servizi (anche i ristoranti e i bar), entro 30 giorni dall'inizio dell'attività devono iscriversi al Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di commercio del capoluogo di provincia nel quale si trova l'attività commerciale, allo scopo di renderne pubblica l'esistenza. Sempre entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il commerciante deve

regolarizzare la propria posizione presso l'INPS, iscrivendosi alla Gestione Speciale dei Commercianti. Questo adempimento è necessario per poter usufruire delle prestazioni sanitarie e previdenziali.

Le Casse Edili sono organismi tipici del settore delle costruzioni, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro con gli operai, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale.

Sono Enti costituiti in ciascuna provincia sulla base della previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i

lavoratori dipendenti dalle imprese edili, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro aderenti all'Ance e dei lavoratori aderenti a Feneal, Filca e Fillea. Inbase al Ccnl, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) è l'ente nazionale cui è demandato l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle Casse Edili.

Le Casse Edili erogano ai lavoratori una parte importante del trattamento retributivo dovuto dalle imprese: si tratta in particolare del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia che le imprese, in relazione alla mobilità dei lavoratori, accantonano presso la Cassa Edile la quale provvede al pagamento agli interessati alle scadenze previste.

Inoltre erogano altre significative prestazioni quali il premio annuo per l'anzianità professionale edile (APE); una prestazione retributiva al momento del pensionamento (che verrà sostituita dalla previdenza complementare con un fondo nazionale di settore); l'integrazione al trattamento economico nei casi di malattia e infortunio (attraverso le imprese); prestazioni sanitarie integrative (rimborso spese dentarie, ricovero ospedaliero, protesi ortopediche, ecc.); gli assegni e le borse di studio; i soggiorni estivi ecc.

La trasparenza nella gestione amministrativa delle risorse viene garantita oltreché dal funzionamento degli organi interni (Presidenza, Comitato di Gestione, Consiglio Generale, Collegio dei Sindaci) anche dal fatto che le Casse Edili operano su uno schema unitario di bilancio e di piano dei conti. Per un accordo nazionale il bilancio, pur non avendo le Casse Edili alcun obbligo di legge a riguardo, viene certificato da una Società di revisione iscritta all'Albo Consob.

In sostanza le Casse Edili svolgono un ruolo di grande rilievo per assicurare ai lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro e prestazioni integrative sul piano previdenziale e assistenziale.

Gò significa che l'iscrizione alla Cassa Edile è condizione affinché sia realizzata da parte dell'impresa l'osservanza della contrattazione collettiva di settore. Và aggiunto che l'iscrizione alla Cassa comporta automaticamente l'iscrizione anche agli Enti scuola ed ai comitati paritetici per la prevenzione, altri importanti organismi provinciali a carattere bilaterale del

settore, i quali svolgono attività nel campo della formazione professionale e della sicurezza in edilizia.

Il ruolo di questi enti bilaterali, che attuano una esperienza avanzata ed appropriata di relazioni industriali in un settore, come quello delle costruzioni, che presenta caratteristiche specifiche, è stato anche considerato in sede legislativa.

Infatti la legge 9 marzo 1990 n.55 afferma che tutte le imprese che svolgono opere pubbliche debbono rispettare la normativa delle Casse Edili, delle quali peraltro è rimasta confermata la natura privatistica.

Pur conservando natura privatistica di associazione non riconosciuta di cui all'art. 36 del codice civile, le Casse Edili svolgono nel campo delle opere pubbliche, con il rilascio della certificazione liberatoria, una funzione di interesse generale, analoga a quella svolta da Inps e Inail, con i quali si stanno sviluppando forme di collaborazione informativa e di coordinamento. Inoltre, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del lavoro, riduzioni contributive verso l'Inps e l'Inail sono previste per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili (art. 29 legge n. 341/95)

## **ALLEGATI**

**N.B.** Gli allegati richiamati nella presente pagina ed in tutto il documento, costituiscono una mera indicazione; la responsabilità per l'utilizzazione è pertanto di ciascun lettore che se ne avvalga e la medesima utilizzazione è subordinata all'adattamento dei predetti atti alle condizioni specifiche di ogni lavoro, e alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche di tipo Comunale.

## **ALLEGATO 1**

### **Comunicazione ultimazione lavori nel privato**

**COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI REALIZZATI CON  
D I A / S C I A**(da compilarsi da parte del titolare della d.i.a./s.c.i.a.)**AL SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA  
SPORTELLO EDILIZIO PROTOCOLLO E CASSA**Piazza San Giovanni n° 5  
10122 TorinoDATI ANagrafici  
DEL RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 residente in: Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
 @mail \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

EVENTUALE  
DOMICILIO

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
 @mail \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**COMUNICA**ESTREMI DELLA  
DENUNCIA DI INIZIO  
ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 in qualità di titolare della DIA / SCIA – n. Protocollo \_\_\_\_\_ presentata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e successive D.I.A. / S.C.I.A. in variante numero Protocollo \_\_\_\_/\_\_\_\_ presentata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ numero Protocollo \_\_\_\_/\_\_\_\_ presentata in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ riferita all'immobile sito in Torino via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ relativa all'intervento di: \_\_\_\_\_ che in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ sono stati **ultimati i lavori previsti nella D.I.A. / S.C.I.A.**

**DICHIARA****AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445**

- che le opere progettate sono state **integralmente completate** nel rispetto della DIA/SCIA presentata e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità;
- che la **conformità delle opere realizzate** alla DIA/SCIA presentata è **attestata dall'allegato certificato di collaudo finale redatto da tecnico abilitato** ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- che il sottoscrittore della presente dichiarazione è **consapevole delle conseguenze penali** derivanti dal rilascio di false attestazioni previste dall'art. 76 del suindicato D.P.R. 445/2000;
- che con la firma della presente **autorizza** il Comune di Torino a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

**TORINO, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_****IL DICHIARANTE**

**CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE D.I.A./S.C.I.A.**

(da compilarsi da parte del tecnico incaricato)

**AL SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA  
 SPORTELLO EDILIZIO PROTOCOLLO E CASSA**  
 Piazza San Giovanni n° 5  
 10122 Torino

DATI AMAGRAFICI DEL TECNICO INCARICATO (art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)	Il/ La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ nato/a a _____ il _____ residente in: Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ indirizzo _____ n. _____ tel. _____ fax _____ @mail _____ Albo Prof.le degli: <input type="checkbox"/> Architetti <input type="checkbox"/> Geometri <input type="checkbox"/> Periti Edili n. _____ eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso _____ Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Indirizzo _____ n. _____ tel. _____ @mail _____ fax _____
EVENTUALE DOMICILIO	con riferimento alla DIA/SCIA e alla comunicazione di ultimazione dei lavori presentate dall/i Sig./ri: _____ _____ _____
NOMINATIVI PROPRIETÀ	relativo all'immobile sito in Torino: _____ Indirizzo _____ n. _____ bis _____ scala _____ piano _____ int. _____
DATI CATASTALI	censito al catasto: <input type="checkbox"/> N.C. TERRENI <input type="checkbox"/> N.C. EDILIZIO URBANO foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____ mapp. _____ sub. _____ _____ mapp. _____ sub. _____ mapp. _____ sub. _____
ESTREMI DELLA DIA/SCIA PRESENTATA	- In qualità di tecnico abilitato incaricato dalla proprietà del rilascio del certificato di collaudo finale; - sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale; - ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.:
VARIAZIONI CATASTALI	<b>la conformità delle opere realizzate al progetto presentato con la/e seguente/i D.I.A./S.C.I.A.:</b>  D.I.A./S.C.I.A. n. prot. ____/91/____ presentata in data ____/____/____ e successive varianti D.I.A./S.C.I.A. n. prot. ____/91/____ presentata in data ____/____/____ D.I.A./S.C.I.A. n. prot. ____/91/____ presentata in data ____/____/____ <input type="checkbox"/> allega copia della ricevuta della presentazione di variazione catastale conseguente alle opere realizzate (ovvero) <input type="checkbox"/> dichiara che le opere realizzate non hanno comportato modificazione del classamento catastale.

Codice campo modificato  
 Codice campo modificato  
 Codice campo modificato

**ATTESTA**



## **ALLEGATO 2**

### **Comunicazione ultimazione lavori nel pubblico**

[Stazione Appaltante]  
(Provincia di [Provincia] )

Raccomandata A.R.

**Egr. Direttore dei lavori**  
[Nominativo]  
[Via]  
[CAP] [Città] - ([Provincia])

**e p.c. Spett.le Ente/Azienda** [ ]  
.....

**alla c.a. del Responsabile del procedimento**  
[Nominativo]  
[Via]  
[CAP] [Città] - ([Provincia])

**Lavori di:** [Titolo del Progetto]

**Impresa:** [Nominativo]

Contratto N. [N° di Repertorio] di repertorio del [Data di stipula] registrato a [Città di Registrazione] il [Data Registrazione]

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto ed a quanto previsto dall'art. 21 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, il sottoscritto [Nominativo] appaltatore dei lavori di che trattasi, comunica che in data

[ ] ha ultimato le opere.

Si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Distinti saluti.

[Comune], li [Data]

**L'APPALTATORE**  
[Nominativo]

**N.B.** L'atto richiamato nella presente pagina costituisce una mera indicazione; la responsabilità per l'utilizzazione è pertanto di ciascun lettore che se ne avvalga e la medesima utilizzazione è subordinata all'adattamento dei predetti atti alle condizioni specifiche di ogni lavoro.

## **ALLEGATO 3**

### **Certificato ultimazione lavori**

**[Ente Appaltante]**  
**( Provincia di [Provincia] )**

Lavori di: [Titolo del Progetto]

Impresa: [Nominativo]

Contratto n [N° di Repertorio] di repertorio del [Data di stipula] registrato a [Città di Registrazione] il [Data Registrazione]

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(art. 199 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 207 del 05/10/2010)

L'anno [anno], il giorno [giorno] del mese di [mese], in [Comune] il sottoscritto [Nominativo] Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dall'art. [ ] del capitolato speciale d'appalto.

A seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- [ ] per conto dell'Impresa esecutrice;
  - [ ] per conto dell'Ente appaltante.
- alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:
- visto il verbale di consegna dei lavori in data [ ] ;
  - visto il verbale di sospensione dei lavori in data [ ] ;
  - visto il verbale di ripresa dei lavori in data [ ] ;
  - considerato che ai sensi dell'art. [ ] del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni [ ] ( in lettere [ ] ) naturali e consecutivi scadeva in data [ ];

**CERTIFICA**

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono/non sono stati eseguiti in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni [ ] (massimo sessanta) dalla data del presente atto, per il completamento delle seguenti lavorazioni

[ ]  
[ ]

ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
[Nominativo]

**L'APPALTATORE**  
[Nominativo]

visto  
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
[Nominativo]

**N.B.** L'atto richiamato nella presente pagina costituisce una mera indicazione; la responsabilità per l'utilizzazione è pertanto di ciascun lettore che se ne avvalga e la medesima utilizzazione è subordinata all'adattamento dei predetti atti alle condizioni specifiche di ogni lavoro.

## **ALLEGATO 4**

### **Dichiarazione di Conformità per gli impianti**

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO**  
**ALLA REGOLA DELL'ARTE**  
**Rilasciata al committente dall'impresa installatrice**  
*(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)*

Il sottoscritto .....  
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .....  
operante nel settore ..... con sede in via .....  
.....n ..... comune ..... (prov ..... ) tel. ....  
part. IVA .....

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)  
della Camera C.I.A.A. di .....n.....
- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di .....  
n ..... esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) .....

inteso come:

- nuovo impianto     trasformazione     ampliamento     manutenzione straordinaria
- altro (1) .....

**Nota** - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> - 3<sup>a</sup> famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: ..... installato nei locali siti nel comune di  
..... (prov ..... ) via ..... n .....

scala ..... piano ..... interno ..... di proprietà di (nome, cognome o ragione  
sociale e indirizzo) .....

in edificio adibito ad uso:

industriale     civile     commercio     altri usi;

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2).....;
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3).....;
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

**Allegati obbligatori:**

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

**Allegati facoltativi (8):**

.....  
.....  
.....

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data.....

Il responsabile tecnico

.....  
*(timbro e firma)*

Il dichiarante

.....  
*(timbro e firma)*

**AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE:** responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

## **Legenda:**

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.  
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.  
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).  
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- 9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

## **ALLEGATO 5**

### **Attestato prestazione energetica APE**



# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: MP-CERT .....

VALIDO FINO AL:



## DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- Residenziale
- Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: \_\_\_\_\_

Oggetto dell'attestato

- Intero edificio
- Unità immobiliare
- Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: \_\_\_\_\_

- Nuova costruzione
- Passaggio di proprietà
- Locazione
- Ristrutturazione importante
- Riqualificazione energetica
- Altro: \_\_\_\_\_

Dati identificativi

Regione: \_\_\_\_\_  
 Comune: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 Piano: \_\_\_\_\_  
 Interno: \_\_\_\_\_  
 Coordinate GIS: \_\_\_\_\_

Zona climatica: \_\_\_\_\_  
 Anno di costruzione: \_\_\_\_\_  
 Supe \_\_\_\_\_  
 Supe \_\_\_\_\_  
 Volume lordo riscaldato (m<sup>3</sup>): \_\_\_\_\_  
 Volume lordo raffrescato (m<sup>3</sup>): \_\_\_\_\_

Comune catastale	Subalterni	Altri subalterni	Minturno	Sezione	Foglio	Particella
da	a	da	a	da	a	a

Servizi energetici presenti

- Climatizzazione invernale
- Climatizzazione estiva

- Ventilazione meccanica
- Prod. Acqua calda sanitaria

- Illuminazione
- Trasporto di persone o cose

## PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato



Prestazione energetica globale



Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:





# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO:

VALIDO FINO AL:

**APE**  
2015

## PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un suo standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTE ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata (u.m.)	Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
Energia elettrica da rete	kWh	Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP <sub>gl,ren</sub> kWh/m <sup>2</sup> anno <b>91,2</b>
Gas naturale	Sm <sup>3</sup>	
GPL	Sm <sup>3</sup>	Indice della prestazione energetica rinnovabile EP <sub>gl,ren</sub> kWh/m <sup>2</sup> anno
Carbone	kg	
Gasolio e Olio combustibile	kg	Emissioni di CO <sub>2</sub> kg/m <sup>2</sup> anno
Biomasse solide	kg	
Biomasse liquide	kg	
Biomasse gassose	kg	
Solare fotovoltaico	kWh	
Solare termico	kWh	
Eolico		
Teleriscaldamento	kWh	
Teleraffrescamento		
Altro (specificare)		

## RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice	TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO	Comporta una Ristrutturazione importante	Tempo di ritorno dell'investimento anni	Classe Energetica raggiungibile con l'intervento (EP <sub>g,men</sub> kWh/m <sup>2</sup> anno)	CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati
<b>R<sub>EN1</sub></b>		Si / No			<b>0</b> <b>0,0</b> kWh/m <sup>2</sup> anno
<b>R<sub>EN2</sub></b>		Si / No			
<b>R<sub>EN3</sub></b>		Si / No			
<b>R<sub>EN4</sub></b>		Si / No			
<b>R<sub>EN5</sub></b>		Si / No			
<b>R<sub>EN6</sub></b>		Si / No			



# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO:

VALIDO FINO AL:



## ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata	kWh/anno	Vettore energetico:	Radiazione solare
-------------------	----------	---------------------	-------------------

## ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato			m <sup>3</sup>
S - Superficie disperdente			m <sup>2</sup>
Rapporto S/V			
EP <sub>H,nd</sub>			kWh/m <sup>2</sup> anno
A <sub>sol,est</sub> /A <sub>sup,utile</sub>			-
Y <sub>IE</sub>			W/m <sup>2</sup> K

## DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico	Tipo di impianto	Anno di installazione	Codice catasto regionale impianti termici	Vettore energetico utilizzato	Potenza nominale kW	Efficienza media stagionale	EP <sub>ren</sub>	EP <sub>nren</sub>
Climatizzazione invernale	-	-	-	-	-	h <sub>H</sub>		
	-	-	-	-	-	h <sub>C</sub>		
Climatizzazione estiva	-	-	-	-	-	h <sub>W</sub>		
	-	-	-	-	-	h <sub>HW</sub>		
Prod. Acqua calda sanitaria								
Impianti combinati								
Produzione da fonti rinnovabili	1. Fotovoltaico				3	h <sub>FV</sub>		
	2. Solare termico				2	h <sub>ST</sub>		
Ventilazione meccanica	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasporto di persone o cose	-	-	-	-	-	-	-	-



# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO:

VALIDO FINO AL:



## INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

--

## SOGGETTO CERTIFICATORE

<input type="checkbox"/> Ente/Organismo pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Tecnico abilitato	<input type="checkbox"/> Organismo/Società
Nome e Cognome / Denominazione		
Indirizzo		
E-mail		
Telefono		
Titolo		
Ordine/iscrizione		
Dichiarazione di indipendenza	Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale ed ai sensi dell'art.3 del DPR 16 aprile 2013, n.75, al fine di poter svolgere con indipendenza e imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto DICHIARA l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere nè coniuge, nè parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n.75.	
Informazioni aggiuntive		

## SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilevato sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	-----------------------------

## SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L 63/2013.		

Data emissione

Firma e timbro del tecnico o firma digitale



## LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell' edificio o dell' unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d' uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l' attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione " raccomandazioni" ( pag.2).

### PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell' APE. Nell' ambito del periodo di validità, ciò non preclude l' uso dell' APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell' edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un' indicazione di come l' edificio, d' estate e d' inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all' ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

	QUALITA' ALTA		QUALITA' MEDIA		QUALITA' BASSA
---	---------------	--	----------------	---	----------------

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l' attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall' articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall' articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all' interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull' apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l' appartenenza dell' edificio oggetto dell' APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l' indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d' uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell' attestato.

### SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l' indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell' immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall' immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall' immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice	TIPO DI INTERVENTO
REN 1	FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN 2	FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN 3	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN 4	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
REN 5	ALTRI IMPIANTI
REN 6	FONTE RINNOVABILI

### TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

## **ALLEGATO 6**

### **Autodichiarazione possesso requisiti per redazione APE**

**AUTODICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE  
PER LA REDAZIONE DELL’APE**

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ....., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,  
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**dichiara**

ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere tutti i requisiti prescritti  
dalla legge per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ed in particolare quelli previsti  
dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.75 concernente ”*Regolamento recante disciplina dei criteri di  
accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a  
cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c),  
del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”

data

Firma

## **ALLEGATO 7**

### **Richiesta certificato di agibilità**



COMUNE DI NAPOLI

Servizio sportello unico edilizia privata

MODELLO

AG.a

AG.a-16/01/2015

## CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

ai sensi del titolo III del Dpr n.380/01 smi

dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del Dpr n.445/2000 smi

**MARCA DA BOLLO** (solo in caso di presentazione d'istanza)

**RISERVATO ALL'UFFICIO  
PROTOCOLLO GENERALE**

- ISTANZA DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ**  
 **ATTESTAZIONE DI AGIBILITÀ**

**PRATICA AGIBILITÀ**

### IL SOTTOSCRITTO

(la persona fisica riempie solo il quadro A1.1 la persona giuridica i quadri A1.1 e A1.2. Nel caso di più richiedenti deve essere individuata una sola persona fisica allegando specifica delega degli aventi titolo unitamente a fotocopia firmata del documento d'identità)

**A1.1 PERSONA FISICA** (o legale rappresentante in caso di ente, società, ditta ecc.)

cognome

nome

codice fiscale

nato/a a

prov.

il

residente in  
indirizzo

n

cap

località

prov

recapiti  
telefono

fax

posta elettronica certificata

**A1.2 PERSONA GIURIDICA** (ente, società, ditta ecc.)

denominazione / ragione sociale

partita iva

sede in  
indirizzo

n

cap

località

prov

recapiti  
telefono

fax

posta elettronica certificata

### in qualità di

**A1.3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO**

soggetto titolare di permesso di costruire o il titolare che ha presentato segnalazione o denuncia, oppure i loro successori o aventi causa (articolo 24, comma 3 del Dpr n.380/01 smi)

**specificare**

**per il seguente immobile:**

A1.4 UBICAZIONE			
via		n.	lettera
lotto	isolato	scala	piano
A1.5 RIFERIMENTI CATASTALI			
censito al catasto fabbricati			
sezione	foglio	particella	subalterno
sezione	foglio	particella	subalterno

**ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del Dpr n.380/01 smi**

- CHIEDE** il rilascio del certificato di agibilità per quanto indicato al campo A2;  
 **PRESENTA** attestazione di agibilità a firma di tecnico abilitato per quanto indicato al campo A2.

**Tale agibilità riguarda:**

A2 (barrare le caselle di interesse)	
A2.1	<input type="checkbox"/> edificio esistente in cui le opere edilizie sono state completate in data: _____;
A2.2	<input type="checkbox"/> singoli edifici o singole porzioni della costruzione funzionalmente autonome in cui le opere edilizie sono ancora in corso di esecuzione, ma sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e sono state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
A2.3	<input type="checkbox"/> singole unità immobiliari in cui le opere edilizie dell'intero fabbricato sono ancora in corso di esecuzione, ma sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono stati certificati gli impianti e sono state completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

**A tal fine sotto la propria responsabilità****DICHIARA CHE****l'intervento riguarda:**

A3 INTERVENTO (barrare le caselle di interesse)	
A3.1	<input type="checkbox"/> nuova costruzione;
A3.2	<input type="checkbox"/> ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
A3.3	<input type="checkbox"/> opere edilizie sugli edifici esistenti che hanno influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici stessi e degli impianti installati.

**Precisa che:**

A4 PRECISAZIONI (barrare le caselle di interesse)	
A4.1	<input type="checkbox"/> non sono in corso di istruttoria altri progetti edilizi sull'area/immobile oggetto dell'istanza;
A4.2	<input type="checkbox"/> sono in corso di esecuzione/sono stati presentati progetti per le seguenti opere edilizie _____ presso l'ufficio _____;
A4.3	<input type="checkbox"/> per il medesimo immobile è già stato rilasciato precedente certificato di agibilità con provvedimento n. _____ del _____ (pratica agibilità n. _____/_____); l'intervento eseguito o in corso di esecuzione consiste: (descrizione sintetica delle caratteristiche dell'intervento) _____ _____ _____
A4.4	<input type="checkbox"/> superficie lotto: _____; superficie: _____; volume: _____;
A4.5	<input type="checkbox"/> l'immobile è destinato a _____;

A4.6	<input type="checkbox"/>	l'immobile è costituito da _____ piani fuori terra e da _____ piani entro terra;
A4.7	<input type="checkbox"/>	il fabbricato è composto da _____ unità immobiliari di cui: numero unità immobiliari; _____ con destinazione _____ numero unità immobiliari; _____ con destinazione _____ numero unità immobiliari; _____ con destinazione _____;
A4.8	<input type="checkbox"/>	l'edificio è dotato di n. _____ corpo scala, di n. _____ ascensori, di n. _____ scale mobili, di n. _____ montacarichi e di n. _____ altro (specificare) _____;
A4.9	<input type="checkbox"/>	la porzione della costruzione funzionalmente autonoma riguarda: (descrizione) _____
A4.10	<input type="checkbox"/>	le unità immobiliari riguardano: (indicare il numero e l'ubicazione) _____
A4.11	<input type="checkbox"/>	altro: (descrizione) _____

#### A5 LEGITTIMAZIONE CONSISTENZA (barrare le caselle di interesse)

		l'intervento è stato realizzato/modificato/legittimato in virtù dei seguenti titoli edilizi: <input type="checkbox"/> licenza/concessione/autorizzazione edilizia/permesso di costruire n. _____ rilasciato il ____/____/____ (pratica edilizia n. _____); <input type="checkbox"/> variante a licenza/concessione/autorizzazione edilizia/permesso di costruire disposizione n. _____ presentata in data ____/____/____ (pratica edilizia n. _____); <input type="checkbox"/> variante art. 22, co. 7 del DPR n. 380/01 smi protocollo generale n. _____ presentata in data ____/____/____ (pratica edilizia n. _____); <input type="checkbox"/> denuncia di inizio attività protocollo generale n. _____ presentata in data ____/____/____ (identificativo n. _____); <input type="checkbox"/> segnalazione certificata di inizio attività protocollo generale n. _____ presentata in data ____/____/____ (identificativo n. _____); <input type="checkbox"/> condono edilizio n. _____ rilasciato il ____/____/____; <input type="checkbox"/> altro (art. 26 L. 47/85 per opere interne; L. 219/81 per gli immobili danneggiati dal sisma del 1980 ecc) _____
A5.1	<input type="checkbox"/>	le opere edilizie in corso di realizzazione sono state assentite con i seguenti titoli edilizi: <input type="checkbox"/> permesso di costruire n. _____ rilasciato il ____/____/____ (pratica edilizia n. _____); <input type="checkbox"/> variante al permesso di costruire disposizione n. _____ rilasciato il ____/____/____ (pratica edilizia n. _____); <input type="checkbox"/> variante art. 22, co. 7 del DPR n. 380/01 smi protocollo generale n. _____ presentata in data ____/____/____ (pratica edilizia n. _____); <input type="checkbox"/> denuncia di inizio attività protocollo generale n. _____ presentata in data ____/____/____ (identificativo n. _____); <input type="checkbox"/> segnalazione certificata di inizio attività protocollo generale n. _____ presentata in data ____/____/____ (identificativo n. _____).
A5.2	<input type="checkbox"/>	

#### Comunica, inoltre, i seguenti dati identificativi del tecnico incaricato:

<b>A6 TECNICO ASSEVERATORE</b>	
cognome e nome	codice fiscale
nato/a a	prov. _____ il _____
iscritto all'albo degli /collegio dei	della provincia di _____ al nr. _____
con studio in indirizzo	n _____ cap _____ località _____ prov _____
recapiti telefono	fax _____ posta elettronica certificata _____

**Allega alla presente la seguente documentazione essenziale, pena l'improcedibilità:****A7 DOCUMENTAZIONE**

A7.1	[X]	Copia dell'atto comprovante la titolarità all'esecuzione delle opere (oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) quando non in possesso di pubbliche amministrazioni;
A7.2	[X]	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria sul conto corrente intestato al Comune di Napoli, Servizio di Tesoreria (cfr allegato AG.1- note illustrative);
A7.3	[X]	Copia del mandato conferito al tecnico incaricato (direttore dei lavori o altro professionista abilitato); Con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 25 del Dpr n.380/01 smi e all'articolo 1, commi 219, 220 e 221 della Lr n.16/14, produce copia di: <input type="checkbox"/> Dichiarazione sottoscritta del tecnico incaricato con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto assentito e la sua agibilità. Tale attestato va redatto secondo l'apposito <i>modello AG.b</i> e nei casi di presentazione di attestazione di agibilità di cui all'articolo 25, comma 5bis del Dpr n.380/01 smi e all'articolo 1, comma 219 della Lr n.16/14; <input type="checkbox"/> Dichiarazione sottoscritta dal richiedente e da tecnico incaricato in cui si attesta per l'intero fabbricato o per le singole porzioni dello stesso o per le singole unità immobiliari comprese le parti comuni: - la conformità delle opere realizzate al progetto assentito (citare gli estremi dei relativi provvedimenti); - la data di avvenuta ultimazione dei lavori con copia del certificato di collaudo del direttore dei lavori; - la salubrità degli ambienti e l'avvenuta prosciugatura dei muri; - il calcolo della consistenza del fabbricato vuoto per pieno compreso i piani interrati; Tale dichiarazione va prodotta nel caso di istanza di certificato di agibilità ai dell'articolo 25, comma 1 del Dpr n.380/01 smi.
A7.5	[X]	Riferimenti catastali in merito all'avvenuto accatastamento dell'intero fabbricato o singole porzioni dello stesso o delle singole unità immobiliari comprese le parti comuni;
A7.6	[X]	Con riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza delle strutture dei fabbricati di cui ai capi II e IV del Dpr n.380/01 smi e alla Legge regionale n.9/83 smi, attestato di avvenuta presentazione e/o corretto deposito presso Settore provinciale del Genio Civile indicando gli estremi dei seguenti documenti: <input type="checkbox"/> Collaudo statico dei lavori strutturali realizzati (articolo 67 del Dpr n.380/01 smi e articolo 10 del Regolamento della Regione Campania n.4/10); <input type="checkbox"/> Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti redatta nel rispetto del Dm 14 gennaio 2008, Norme tecniche delle costruzioni (articolo 11 del Regolamento della Regione Campania n.4/10);
A7.7	[X]	Con riferimento alle norme per la sicurezza degli impianti di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico n.37/08 e all'articolo 9 della Legge n.35/2012 dichiarazione unica delle imprese installatrici, ai sensi dell'articolo 7 del Dm n.37/08, relativa alla conformità alla vigente normativa di settore, nonché alle norme UNI, CEI o degli altri enti di normalizzazione, dell'intervento eseguito per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento o la manutenzione straordinaria dei seguenti impianti tecnologici: <input type="checkbox"/> elettrici; <input type="checkbox"/> radiotelevisivi ed elettronici; <input type="checkbox"/> riscaldamento - climatizzazione; <input type="checkbox"/> idrici e sanitari; <input type="checkbox"/> distribuzione e utilizzazione gas; <input type="checkbox"/> protezione antincendio; <input type="checkbox"/> sollevamento di persone o cose; <input type="checkbox"/> altro _____;

**Ulteriore documentazione necessaria in relazione a specifici immobili e interventi:****A8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE** (barrare la casella di interesse)

A8.1	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, che l'intervento realizzato è conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 77 e 82 del Dpr n.380/01 smi in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici o privati aperti al pubblico. Tale dichiarazione va redatta secondo lo schema BA (cfr. Allegato MD.3);
A8.2	<input type="checkbox"/>	Attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del Dlgs n.192/05 smi in materia di rendimento energetico nell'edilizia, redatto secondo le modalità e nei casi previsti dalle Linee guida nazionali approvate con Dm 26 giugno 2009 e ai successivi adeguamenti;;
A8.3	<input type="checkbox"/>	Riferimenti relativi alla certificazione della restituibilità di ambienti bonificati da amianto, ai sensi dell'allegato 1, punto 6 del Dm 6 settembre 1994, rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1;
A8.4	<input type="checkbox"/>	Con riferimento alle disposizioni relative alla prevenzione incendi di cui all'articolo 4 del Dpr n.151/11 smi, attestato di avvenuta presentazione e/o corretto deposito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco indicando gli estremi dei seguenti documenti: <input type="checkbox"/> Verifica della completezza formale della segnalazione certificata d'inizio attività antincendio ovvero verbale della visita tecnica per le attività di cui all'allegato 1, categorie A e B del citato decreto; <input type="checkbox"/> Certificato di prevenzioni incendi per le attività di cui all'allegato 1, categoria C del citato decreto;
A8.5	<input type="checkbox"/>	Collaudo, sottoscritto da tecnico competente in acustica ambientale (articolo 2, commi 6 e 7 della Legge n.447/95 smi), che attesti la conformità dell'intervento eseguito al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al Dpcm del 5 dicembre 1997;

A8.6	<input type="checkbox"/>	Riferimenti in merito al parere igienico-sanitario rilasciato dalla Azienda sanitaria locale Napoli 1 centro di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del Dpr n.380/01 smi ovvero nei casi previsti dalla legge autodichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato;
A8.7	<input type="checkbox"/>	Fascicolo del fabbricato nei casi previsti dalla Lr n.19/09 smi (cosiddetto "piano casa") redatto secondo i contenuti dei regolamenti regionali emanati in materia (articolo 15 del Regolamento della Regione Campania n.4/10);
A8.8	<input type="checkbox"/>	Asseverazione del progettista e del direttore dei lavori in merito alla verifica delle prestazioni energetico ambientali degli interventi realizzati (protocollo ITACA Campania sintetico) nei casi previsti dalla Lr n.19/09 smi (cosiddetto "piano casa") e dalle <i>Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale</i> approvate con Delibera della Giunta Regionale n.145 del 12 aprile 2011;
A8.9	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione motivata che l'intervento realizzato non rientra nel campo di applicazione delle seguenti normative incidenti sull'attività edilizia: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici o privati aperti al pubblico di cui alla parte II, capo III del Dpr n.380/01 smi;</li> <li><input type="checkbox"/> norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici, di cui al Dlgs n.192/2005 smi, al Dpr n. 59/2009 e al Dm del 26 giugno 2009);</li> <li><input type="checkbox"/> norme per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui alla legge n.818/94 smi e del dm del 16 febbraio 1982;</li> <li><input type="checkbox"/> norme in merito alla valutazione del rischio, al controllo, alla manutenzione e alla bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie di cui alla Legge n.257/92 smi e al Dm 6 sett. 1994;</li> <li><input type="checkbox"/> norme in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge n.447/95 smi.</li> </ul> Tale dichiarazione va prodotta nel caso di istanza di certificato di agibilità ai dell'articolo 25, comma 1 del Dpr n.380/01 smi.
A8.10	<input type="checkbox"/>	Riferimenti in merito alla licenza di fognatura;
A8.11	<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici in tavola unica della consistenza dell'immobile;
A8.12	<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica e descrittiva;
A8.13	<input type="checkbox"/>	Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento realizzato;
A8.14	<input type="checkbox"/>	In caso di ritardo della presentazione dell'istanza di certificato di agibilità, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Dpr n.380/01 sm, ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria sul conto corrente n. 57060964 intestato al Comune di Napoli, Servizio di Tesoreria, indicando la causale (cfr allegato AG.1- note illustrative);
A8.15	<input type="checkbox"/>	Delega a presentare l'istanza sottoscritta dagli aventi titolo con relativa fotocopia firmata del documento d'identità;
A8.16	<input type="checkbox"/>	Ricevuta del versamento dell'intero importo della tassa comunale (cfr allegato AG.1- note illustrative);
A8.17	<input type="checkbox"/>	Altro: _____
A8.18	<input type="checkbox"/>	Altro: _____

**Tutto ciò premesso, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del Dpr n.445/00 smi, degli articoli 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto sotto la propria responsabilità**

#### **DICHIARA**

- di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del "Programma 100" della Relazione previsionale e programmatica per le quali l'ammissibilità della presente istanza è subordinata all'iscrizione all'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e al pagamento dei tributi locali (IMU, TARSU, TOSAP e COSAP). Attesta, nello specifico, di essere adempiente agli obblighi tributari ovvero di aver provveduto al pagamento del dovuto, derivante dalla notifica di una o più cartelle e/o avvisi di pagamento;
- che le informazioni riportate nei seguenti campi del modello sono corrette e rispondo a verità: (indicare tutti i campi compilati) A1.1; A1.2; A1.3; A1.4; A1.5; A7.1; A7.2; A7.3; A7.4; A7.5; A7.6; A7.7 \_\_\_\_\_;
- che l'allegata documentazione è redatta in piena conformità alle norme di legge, ai vigenti regolamenti comunali e alle disposizioni organizzative riportate nelle note illustrative (allegato AG.1);

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della Legge n.196/03 smi, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento della presente istanza.

FIRMA DEL DICHIARANTE	
DATA	IL DICHIARANTE

FIRMA DEL TECNICO	
DATA	IL TECNICO PER ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI CUI ALL'ISTANZA

Questo modello va sottoscritto dal dichiarante e dal tecnico incaricato e consegnato, unitamente a fotocopia firmata del documento d'identità di entrambi. La documentazione da allegare all'istanza deve essere presentata in singola copia.

Resta inteso che, ai fini della presentazione dell'istanza, il Comune acquisisce d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni (articolo 9bis del Dpr n.380/01 smi).

## **ALLEGATO 8**

### **Facsimile Fascicolo Fabbricato**

# COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI  
MANUTENZIONE URBANA E ATTUAZIONE  
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

DIPARTIMENTO XXX

## FASCICOLO DEL FABBRICATO<sup>1</sup>

PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA STATICO-FUNZIONALE

(DELIBERA DEL C.C. n°166 DEL 2 E 4 NOVEMBRE 1999)

DEL FABBRICATO SITO IN NAPOLI, Quartiere/Rione/.....

Circ.ne.....Via/Piazza<sup>2</sup> .....civ. n° .....cap.....

Estremi identificativi del proprietario, titolare o amministratore pro-tempore del fabbricato:

.....  
.....

IN DATA<sup>3</sup> .....

COMPILATO DA<sup>4</sup> .....Tel.....  
recapito.....

Aggiornamento n° .....<sup>5</sup>

In data ..... sono stati aggiornati i quadri .....

La più recente verifica è stata effettuata in data .....

### DICHIARAZIONE PRELIMINARE

Lo scrivente....., iscritto all'Albo dei/degli ..... al n°  
....., dichiara che i dati che seguiranno saranno desunti dagli elaborati  
consegnatigli dagli aventi causa e/o reperiti nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Dichiara altresì che gli accertamenti saranno svolti sulla base dell'esame documentale e della visi one  
diretta dei luoghi, laddove possibile, e che la stesura del fascicolo avverrà in conformità delle  
indicazioni contenute nelle note, che costituiscono parte integrante del presente documento.

*I documenti<sup>6</sup> mancanti ritenuti necessari per il completamento delle indagini conoscitive saranno  
elencati in calce.*

In fede

Data, .....  
(firma e timbro)

PER PRESA VISIONE DELLA DICHIARAZIONE PRELIMINARE:

La Proprietà (Nome, Cognome o Ragione Sociale e qualifica):.....

**Quadro «A»: *Identificazione del fabbricato / complesso immobiliare***

**1. CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE**

*Il fabbricato in oggetto fa parte di un complesso immobiliare?*

si no

In caso di risposta affermativa, indicare il numero di fabbricati .....

Destinazione prevalente .....

**ANNO DI COSTRUZIONE** (effettivo<sup>7</sup> o presunto).....

**2. IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO DI ACCERTAMENTO**  
**classificazione storico- tipologica del fabbricato**

di epoca non precisabile

romano (fino al V° secolo)

altomedioevale (VI-XI° secolo)

medioevale (XII-XIV° secolo)

1400 - 1500

1501 – 1700

1701 - 1800

1801 – 1907

1908 - 1939

1939 - 1950

1951 - 1962

1963 – 1971

dopo il 1971

altro (*specificare*).....

**È soggetto a vincoli?**

si<sup>8</sup> no

**Rispetto all'impianto statico / architettonico originario del fabbricato:**

Sono presenti **superfetazioni**?<sup>9</sup> si no non determinabili non riconoscibili

descrizione: .....

Sono state fatte nel tempo **sopraelevazioni**?<sup>10</sup> si no non determinabili non riconoscibili

descrizione: .....

Sono state apportate altre **modifiche di rilevanza statica**? si<sup>11</sup> no

**3. MANUFATTI CONTERMINI**

Posizione del fabbricato rispetto a quelli circostanti:

isolato contiguo

Il fabbricato è staticamente autonomo da altri fabbricati? si no non determinabile non riconoscibile

Nel caso di risposta negativa, indicare le reciproche influenze: .....

**CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E DATI GENERALI**

numero di scale:..... cortile interno: uno più di uno no

numero piani fuori terra<sup>12</sup>: .....numero piani entro terra<sup>13</sup>: .....

Superficie coperta<sup>14</sup> (o sedime): mq.....

Superficie scoperta: mq.....

Altezza massima<sup>15</sup> ml:.....

Altezza minima<sup>16</sup> ml:.....

Volume totale del fabbricato fuori terra<sup>17</sup> mc:.....

Volume totale del fabbricato entro terra: mc.....

Pertinenze<sup>18</sup>:

Sup. coperta: mq.....

Sup. scoperta: mq.....

NOTE:<sup>19</sup> .....



**8. DATI URBANISTICIE TECNICI GENERALI**

**Licenza di abitabilità / agibilità<sup>3</sup>**

rilasciata in data .....n°..... non rilasciata non disponibile

**In assenza di licenza di abitabilità / agibilità, o in caso di riscontro di sostanziali variazioni, compilare ove possibile i punti individuati con asterisco (\*) aventi rilevanza significativa, riferiti alle varie parti componenti del fabbricato (alloggi, unità immobiliari, ecc):**

**(\*) Dichiarazioni del Direttore dei Lavori ai sensi del DPR 425/94 art. 4, riferita a:**

intero fabbricato porzione del fabbricato

**(\*) Licenza edilizia originaria / Concessione edilizia originaria:**

rilasciata in data .....n°..... non rilasciata disponibile non disponibile

**(\*) Licenze edilizie / Concessioni edilizie di variante:**

rilasciata in data .....n°..... non rilasciata disponibile non disponibile

rilasciata in data .....n°..... non rilasciata disponibile non disponibile

**(\*) Concessioni in sanatoria ex lege 47/85:**

rilasciata in data .....n°..... non rilasciata disponibile non disponibile

rilasciata in data .....n°..... non rilasciata disponibile non disponibile

**(\*) Concessioni in sanatoria ex lege 724/94 art. 39:**

rilasciata in data ..... non rilasciata<sup>24</sup> disponibile non disponibile

**(\*) Autorizzazioni edilizie:**

rilasciata in data ..... non rilasciata disponibile non disponibile

**(\*) Altri strumenti significativi (D.I.A o dichiarazione asseverata)**

effettuata in data ..... non effettuata disponibile non disponibile

comunicazione fine lavori in data.....

**Certificazione / i di conformità impiantistica/che<sup>25</sup>:**

relativa a: impianto.....

rilasciata/e in data ..... n°..... non rilasciata

relativa a: impianto.....

rilasciata/e in data ..... n°..... non rilasciata

relativa a: impianto.....

rilasciata/e in data ..... n°..... non rilasciata

relativa a: impianto.....

rilasciata/e in data ..... n°..... non rilasciata

**Collaudi statici, verbali di verifica statica, prove di carico, ecc.** in data ..... non disponibili

segue Quadro «A»: Identificazione del fabbricato / complesso immobiliare

<b>Fabbricato soggetto al rilascio del CPI?</b> <sup>26</sup>	si	no
<b>Se si, è munito di CPI?</b>	si	no
<b>Esiste NOP?</b>	si	no
<b>Esistono nel fabbricato o nel complesso edilizio altre attività elencate nell'allegato al D.M. 16.2.1982, oltre a quelle per le quali è stato rilasciato il C.P.I.?</b>	no	si
<b>Se si, quali sono le attività e i corrispondenti numeri dell'allegato citato.</b>	.....	
<b>Tali attività sono munite di CPI?</b>	no	si (n°.....data.....)
<b>Se si, con quale scadenza?</b>	.....	
<b>Tali attività sono munite di NOP?</b>	no	si (n°.....data.....)
<b>Se si, con quale scadenza?</b>	.....	
<b>9. PROFESSIONISTI (notizie<sup>28</sup> relative agli incaricati dei progetti e degli eventuali interventi)</b>	.....	
<b>10. IMPRESE (notizie<sup>29</sup> delle ditte incaricate della costruzione o di singoli interventi)</b>	.....	

<b>Quadro «B»: ELABORATI TECNICI DISPONIBILI Elenco progetti</b> <sup>30</sup>			
<b>La seguente documentazione tecnica è disponibile presso la proprietà:</b>	si <sup>31</sup>	no <sup>32</sup>	
<b>Progetto originale o « come costruito »:</b> in data .....	disponibile	non disponibile	elenco elaborati <sup>33</sup> : (planimetria, piante, prospetti, sezioni, ecc.).....
<b>Progetti di variante:</b> in data .....	disponibile	non disponibile	elenco elaborati: (planimetria, piante, prospetti, sezioni, ecc.).....
<b>Stato attuale</b> <sup>34</sup>	disponibile	non disponibile	elenco elaborati <sup>35</sup> : (planimetria, piante, prospetti, sezioni, ecc.).....
<b>I disegni dell'ultima elaborazione tecnica disponibile</b> <sup>36</sup> :	corrispondono sostanzialmente non corrispondono allo stato dei luoghi.		
<b>Le principali variazioni riscontrate riguardano:</b>	.....		
<b>Relazione geologica del terreno di fondazione</b> <sup>37</sup>	si	no	E' disponibile una relazione geologica?
<b>Relazione geotecnica sul terreno di fondazione</b> <sup>38</sup>	si	no	E' disponibile una relazione geotecnica?
<b>Progetto strutturale</b> <sup>39</sup>	disponibile	non disponibile	elenco elaborati <sup>40</sup> : (planimetria, piante, prospetti, sezioni, ecc.).....
<b>Relazione agroforestale</b>	disponibile	non disponibile	.....

**QUADRO «C»: Verbale di constatazione**

**1. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI E DEI MANUFATTI CONTERMINI<sup>41</sup>**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:**

.....  
.....  
.....

**3. SERVITU'**

*Il fabbricato è gravato da servitù?*

si no

In caso di risposta affermativa, indicare quali: <sup>42</sup>

telefono	energia elettrica	gas	antenne, telecomunicazioni
ferrovie	servitù di passaggio	altro	

.....  
.....

**4. GIACITURA DEL TERRENO**

in piano in declivio<sup>43</sup> scosceso<sup>44</sup> su piani scoscesi altro

Note<sup>45</sup>.....

.....  
.....

**5. PRESENZA DI CORSI D'ACQUA**

fossi sorgenti fiumi altro no

Note:.....

.....  
.....

**6. ALBERI DI ALTO FUSTO<sup>46</sup>**

presenti<sup>47</sup> non presenti adiacenti al fabbricato non adiacenti

Note:.....

.....  
.....

**7. GRADO DI CONSERVAZIONE E CONSISTENZA DEI PROSPETTI E DELLE FINITURE PRINCIPALI<sup>48</sup>**

descrizione sommaria: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Giudizio<sup>49</sup>:

soddisfacente insoddisfacente

.....  
.....

segue Quadro «C»: verbale di constatazione

**8. TIPOLOGIA<sup>50</sup> E CONSISTENZA DELLE STRUTTURE PORTANTI<sup>51</sup>**

A. STRUTTURA VERTICALE	Buona	Media	Cattiva
Legno			
Ferro			
Pietrame			
Laterizio			
Blochetti di calcestruzzo			
Muratura mista			
Calcestruzzo armato			
Calcestruzzo prefabbricato			
.....			
B. STRUTTURA ORIZZONTALE	Buona	Media	Cattiva
Legno			
Legno – laterizio			
Ferro – laterizio			
Laterocemento			
Calcestruzzo armato			
Calcestruzzo prefabbricato			
Volte			
.....			
C. COPERTURA	Buona	Media	Cattiva
Legno			
Legno – laterizio			
Ferro – laterizio			
Laterocemento			
Calcestruzzo armato			
Calcestruzzo prefabbricato			
.....			
D. SCALE	Buona	Media	Cattiva
Legno			
Ferro			
Pietra			
Mattoni			
Calcestruzzo armato			
Elementi prefabbricati			
.....			

**9. INDAGINE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE<sup>52</sup>**

**Il fabbricato è stato oggetto di verifica statica da parte degli Enti preposti (V.V.F.<sup>53</sup>, Servizio Stabili Pericolanti)**  
 si in data..... no non accertabile  
 Eventuale tipo di intervento .....

**A. DISSESTI**

Sono visibili lesioni sulla struttura? si, stabilizzate si, in atto no  
 Epoca dell'apparire delle lesioni e/o dissesti recenti non recenti  
 Mezzi di indagine finora utilizzati nessuno quelli che seguono  
 Indicare le principali forme di dissesto<sup>54</sup> .....

**B. LESIONI**

**Sono riscontrabili lesioni su strutture verticali?** si, stabilizzate si, in atto no

segue Quadro «C»: verbale di constatazione

Lesioni superficiali	si, stabilizzate	si, in atto	no
Lesioni profonde	si, stabilizzate	si, in atto	no
Lesioni passanti	si, stabilizzate	si, in atto	no
Andamento delle lesioni	incline	verticali	
Distacchi murari	si, stabilizzate	si, in atto	no
Lesioni su architravi	si, stabilizzate	si, in atto	no
Manufatti degradati	si	no	
<b>Esiste un rilievo grafico del quadro fessurativo?</b>			
	si	no	
<b>Sono state eseguite indagini specifiche?</b>			
	si	no	
Se si, quali?.....			
<b>Sono riscontrabili lesioni su strutture orizzontali?</b>			
	si, stabilizzate	si, in atto	no
Lesioni superficiali	si, stabilizzate	si, in atto	no
Lesioni profonde	si, stabilizzate	si, in atto	no
Lesioni passanti	si, stabilizzate	si, in atto	no
Andamento delle lesioni	incline	non inclinate	
Pavimenti sconnessi	si	no	
Avvallamenti o pendenze anomale di pavimenti	si, stabilizzati	si, in atto	no
Manufatti degradati	si	no	
<b>Esiste un rilievo grafico del quadro fessurativo?</b>			
	si	no	
<b>Sono state eseguite indagini specifiche?</b>			
	si	no	
Se si, quali?.....			
Note sulle possibili cause di degrado <sup>55</sup> .....			
.....			
.....			
.....			
<b>C. RISPETTO DELL'IMPIANTO STATICO ORIGINARIO</b>			
<b>Sono state apportate sostanziali modifiche?</b>		si	no
<b>In caso affermativo, indicare quali:</b> .....			
.....			
.....			
.....			
<b>10. ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI DI RIORDINO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI</b> <sup>56</sup> .....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

### **QUADRO «D»: 1. Impianti tecnici presenti nel fabbricato**

Nel caso di edifici residenziali, indicare gli impianti condominiali o significativi.

fognario con allaccio a pubblica fognatura	fognario con smaltimento nel terreno
idrico - sanitario, adduzione acqua	idrico antincendio
acqua calda centralizzata	elettrico
protezione scariche atmosferiche	messa a terra
telefonico	citofonico
videocitofonico	telecomunicazione
trasmissione dati	speciale di allarme, TVCC, ecc
antenna TV centralizzata	riscaldamento centralizzato
riscaldamento autonomo	condizionamento centralizzato
condizionamento autonomo	gas con allaccio a pubblico servizio
gas con deposito autonomo	ascensori
montacarichi	scale mobili o montascale
produzione da fonti energetiche alternative	altro <sup>57</sup>

Note:

.....  
.....

### **2. Natura e stato degli impianti di raccolta acque e fognari<sup>f8</sup>**

*Il fabbricato è imboccato nella fognatura comunale?*

si no

*In caso negativo, come avviene la dispersione?*

fossa biologica subirrigazione

*Esiste un impianto di depurazione?*

evapotraspirazione smaltimento a perdere altro

si no

*Se esiste, è regolarmente dichiarato e autorizzato?*

si no

*Consistenza e stato di manutenzione:* documentata per visione diretta mediante ispezione

	Materiali componenti	buono	medio	cattivo
Gronde				
Pluviali				
Scarichi verticali				
Fogne orizzontali				
Pozzetti				
.....				

### **3. Natura e stato degli impianti idrico - sanitari e di adduzione acqua**

*Consistenza e stato di manutenzione:* documentata per visione diretta mediante ispezione

	Materiali componenti	buono	medio	cattivo
Tubazioni acqua				
Condutture acqua calda				
Condutture acqua fredda				
Centrale idrica				
.....				



1. INDAGINE STATICA redatta da:.....
2. INDAGINE IMPIANTISTICA redatta da:.....
3. INDAGINE GEOLOGICA redatta da:.....
4. INDAGINE AGROFORESTALE redatta da:.....

### RELAZIONE SINTETICA DEL TECNICO<sup>66</sup>

A seguito del presente accertamento sul fabbricato sito in Roma, in data .....  
alla presenza di.....

.....  
rilevato che<sup>67</sup>:  
esistono indizi di instabilità legati al sottosuolo.....  
esistono lesioni, fessurazioni, dissesti .....  
esistono elementi di criticità igienica, funzionale ed impiantistica, rappresentati da  
.....  
esistono rilevanti variazioni di destinazione d'uso  
esistono importanti modificazioni strutturali

**visto inoltre che**

la documentazione di carattere tecnico-amministrativa e/o le indagini di carattere particolare<sup>68</sup>:

esistono e sono idonee non esistono esistono, ma poiché dall'indagine eseguita a vista e  
dalle modifiche accertate, emerge che le certificazioni e i collaudi in possesso della proprietà non  
risultano più idonee.

#### IN CONCLUSIONE SI PROPONE

di non porre il fabbricato sotto osservazione.

di porre il fabbricato sotto osservazione, acquisendo la seguente nuova certificazione:  
idoneità statica dell'edificio

certificato di conformità degli impianti alla normativa vigente  
responsi relativi alle seguenti indagini specialistiche:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Roma, (data)<sup>69</sup> .....

<sup>70</sup>FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO INCARICATO .....

#### PER RICEVUTA:

La Proprietà (Nome, Cognome o Ragione Sociale, Qualifica):.....  
Eventuali annotazioni:.....  
.....

## NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

<sup>1</sup> Secondo la delibera del C.C. di Roma n° 166 il fascicolo del fabbricato deve riportare "principalmente i seguenti dati:

1. *Planimetrie e grafici che descrivano le caratteristiche dell'immobile e delle singole unità immobiliari al momento dell'istituzione del « fascicolo del fabbricato » con evidenziate le modifiche di interesse strutturale verificatesi nel tempo riguardanti sia le parti comuni che le singole unità... (omissis)...*
2. *Le caratteristiche del sottosuolo desunte da testi e mappe esistenti... (omissis).*
3. *La tipologia delle strutture di fondazione.*
4. *La tipologia delle strutture in elevazione.*
5. *L'eventuale presenza di fessure o lesioni nel corpo di fabbrica.*
6. *La rispondenza a norma degli impianti con particolare riferimento a quelli a rischio incendi.*
7. *Giudizio sintetico circa il livello di degrado secondo una scala di riferimento definita nello schema del « fascicolo del fabbricato »... (omissis)".*

Il tecnico, oltre a compilare il fascicolo secondo lo schema predisposto, raccoglierà eventuali osservazioni e segnalazioni dalla proprietà o dal rappresentante della stessa, riportando le più significative nel quadro G, prima della relazione sintetica.

<sup>2</sup> Indicare l'indirizzo completo e l'eventuale denominazione del fabbricato; riportare anche l'indirizzo di eventuali accessi secondari.

<sup>3</sup> Data di conferimento dell'incarico.

<sup>4</sup> Va indicato il nominativo anagrafico, l'indirizzo, completo di n.ri telefonici, del tecnico che firma il « Fascicolo del Fabbricato », preceduto dal titolo professionale. In caso di incarico a società professionali, ad associazione o a gruppo di professionisti, il tecnico che firma è il delegato rappresentante (in tale evenienza indicare: «per conto dell'associazione professionale costituita da.....»). In calce devono essere apposte le firme anche da eventuali consulenti specialisti nelle discipline ivi indicate.

<sup>5</sup> Indicare il numero cronologico dell'aggiornamento del « Fascicolo del fabbricato », in modo da lasciare traccia di quanti siano stati redatti in precedenza.

<sup>6</sup> Frase da inserire se necessario.

<sup>7</sup> Se desunto da atti ufficiali come il certificato di fine lavori rilasciato dal Comune.

<sup>8</sup> Nel caso in cui l'immobile sia soggetto a vincoli, dovrà essere compilata l'apposita scheda, predisposta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che costituirà allegato al presente fascicolo

<sup>9</sup> Si intendono corpi aggiunti estranei all'impianto originario del fabbricato od altre casistiche di intervento. Il professionista può fare riferimento al *CD Rom* curato dal Comune relativo alle facciate del centro storico per la ricostruzione originaria.

<sup>10</sup> Si intendono corpi aggiunti realizzati utilizzando l'impianto originario del fabbricato.

<sup>11</sup> In caso affermativo, specificare quali.

<sup>12</sup> Compreso piano terra o rialzato, e piano copertura.

<sup>13</sup> Compreso piano seminterrato.

<sup>14</sup> Si intende la superficie (area) al lordo delle murature perimetrali.

<sup>15</sup> Misurata da terra alla gronda (copertura a tetto) o all'estradosso dell'ultimo solaio (copertura a terrazzo).

<sup>16</sup> Nel caso di edifici composti da più corpi di fabbrica, aventi quindi altezze diverse.

<sup>17</sup> Pari al prodotto della superficie coperta per l'altezza massima (o media).

<sup>18</sup> Superficie di giardini, cortili, autorimesse, sottotetti ed altro.

<sup>19</sup> Criterio di determinazione delle consistenze.

<sup>20</sup> Indicare tutte le particelle comprese quelle delle pertinenze.

<sup>21</sup> Eventualmente aggiungere un inserto o allegare elenchi catastali.

<sup>22</sup> Indicare eventuali variazioni, come destinazione d'uso o consistenza, sulla base della documentazione catastale.

<sup>23</sup> In mancanza di abitabilità occorre accertare la situazione urbanistica, compilando le voci successive.

<sup>24</sup> Se la concessione in sanatoria è stata negata, indicare la motivazione.

<sup>25</sup> Ai sensi delle L. 46/1990; 10/1991, 162/99, ecc. relative, quindi, agli impianti, al contenimento dei consumi energetici con riferimento sia agli spazi comuni sia alle singole unità immobiliari, ascensori e montacarichi.

<sup>26</sup> Il DM.16/2/82 (variato con i successivi D.M. 27/3/85 e 30/10/86) stabilisce l'obbligo del CPI e la relativa durata, per le attività elencate. Per gli edifici destinati a civile abitazione, ad esempio, esiste l'obbligo del CPI qualora l'altezza di gronda superi 24 m., dove l'altezza di gronda è quella definita al punto 2b, penultimo comma, della Circ. M. I. n° 25 del 2.6.82, cioè «l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei V.V.F. all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile».

<sup>27</sup> Il N.O.P. consente l'esercizio dell'attività nelle more dell'adeguamento alle norme vigenti. Per gli edifici esistenti, adibiti interamente a civile abitazione, il NOP non ha più validità in quanto scaduto in data 27/06/92, come disposto dalla Circolare Ministero dell'Interno n.9 del 05/05/1998.

<sup>28</sup> Se disponibili.

<sup>29</sup> Se disponibili.

<sup>30</sup> I progetti che seguono devono intendersi esecutivi, costruttivi, architettonici, strutturali, dei sistemi tecnologici, di sicurezza,

antincendio, ecc. Tutti gli elaborati tecnici reperiti devono essere allegati al presente *Fascicolo del fabbricato*

<sup>31</sup> In caso affermativo, compilare le voci successive.

<sup>32</sup> In caso negativo, effettuare opportune ricerche, o avvalersi, in subordine, delle planimetrie catastali, oppure - nei casi limite - **procedere al rilievo sulla base di apposito incarico**. In caso di edifici con caratteristiche storico-artistiche o ambientali, paesaggistiche, il rilievo dovrà avere valenza storico-critica individuando tipologie e fasi evolutive del manufatto.

<sup>33</sup> Indicare la scala di riferimento.

<sup>34</sup> Nel caso che il tecnico abbia l'incarico di redigere nuovi elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto, dovrà riportare le piante, i prospetti e le sezioni dell'edificio oggetto del rilievo, che dovranno successivamente essere allegate al fascicolo (vedi nota successiva).

<sup>35</sup> **L'acquisizione agli atti degli elaborati tecnici aggiornati deve intendersi obbligatoria per la redazione del Fascicolo del fabbricato.**

<sup>36</sup> Inserire un giudizio sintetico.

<sup>37</sup> La delibera del Comune di Roma n°166, prevede che nel fascicolo del fabbricato siano, tra l'altro, riportate "le caratteristiche del sottosuolo desunte da testi e mappe esistenti presso l'Amministrazione Comunale, le Università con le quali il Comune è in rapporto e l'Istituto di Geologia". Peraltro la stessa delibera dà mandato all'Assessore alle Politiche manutentive e dei Lavori Pubblici, d'intesa con l'Assessorato alle Politiche del Territorio, di predisporre, entro 12 mesi dall'approvazione della delibera, una *mappatura informatizzata della città di Roma che evidenzia le differenti situazioni geologiche da mettere a disposizione come strumento unitario dell'Amministrazione Comunale integrando le documentazioni già disponibili e senza inficiare le scadenze previste per la redazione dei fascicoli*". Pertanto, ove non fosse disponibile una relazione geologica, un Geologo provvederà a compilarla una in forma speditiva, sulla base degli elementi e strumenti stabiliti dalla citata delibera, effettuando all'occorrenza apposito sopralluogo, al fine di descrivere le caratteristiche del sottosuolo e di rilevare la presenza di indizi di instabilità tali da rendere necessarie ulteriori indagini strumentali ovvero adeguati approfondimenti per l'eventuale adozione di provvedimenti d'urgenza.

<sup>38</sup> Qualora si rendesse necessaria una relazione geotecnica, anche sulla scorta delle indicazioni della relazione geologica, dovrà essere effettuata nella Seconda Fase.

<sup>39</sup> Nel caso che il tecnico abbia l'incarico di redigere il rilievo strutturale, provvederà all'individuazione di lesioni, fessurazioni, ecc., evidenziandole con i consueti metodi grafici e fotografici.

<sup>40</sup> L'acquisizione agli atti degli elaborati tecnici deve intendersi necessaria per l'accertamento.

<sup>41</sup> Indicare lo stato generale dei luoghi e delle condizioni di uso del fabbricato. Effettuare una descrizione sintetica della situazione in relazione alle norme vigenti sulla sicurezza ed alle condizioni manutentive e generali. Riportare le connessioni del fabbricato o del fabbricato con gli altri edifici ed elementi fisici al contorno (interferenze con manufatti, attacco alle infrastrutture, collegamenti con le utenze, ecc.). Allegare documenti, fotografie, ecc.

<sup>42</sup> Specificare se la presenza di servitù possa incidere sulla sicurezza dell'edificio.

<sup>43</sup> Si intendono pendenze dolci quelle sensibilmente inferiori all'angolo di attrito del terreno.

<sup>44</sup> Si intendono pendenze forti quelle vicine o superiori all'angolo di attrito del terreno.

<sup>45</sup> Specificare se esistono opere di sostegno.

<sup>46</sup> Si fa riferimento agli alberi di alto fusto definiti dall'art. 892 CC.

<sup>47</sup> In caso affermativo, occorre acquisire consulenza specializzata, formalizzata mediante la redazione di una Relazione tecnica da allegare al fascicolo.

<sup>48</sup> Indicare le consistenze prevalenti, con particolare riguardo a quelle che possano avere rilevanza ai fini della sicurezza (decorazioni, cornicioni, aggetti, stato degli intonaci orizzontali e verticali, ecc.).

<sup>49</sup> Ai fini della sicurezza il giudizio sarà "soddisfacente", quando i rivestimenti presentano ammaloramenti (irregolarità, discontinuità, rigonfiamenti, degrado di origine atmosferica, ecc.) nei limiti del 10% della superficie complessiva. Sarà insoddisfacente, qualora superino il limite indicato. Nel caso in cui la situazione presenti delle specificità particolari, sarà cura del tecnico indicarle in termini descrittivi.

<sup>50</sup> Indicare se la struttura evidenziata (ferro, cemento armato, muratura, legno, mista, precompresso, ecc.) è rilevata dagli elaborati di progetto, da sondaggi, da informazioni verbali o da verifiche effettive. In caso di incertezza, indicare per la tipologia il termine: «*presunta*».

<sup>51</sup> Il quadro va compilato solamente su base descrittiva.

<sup>52</sup> L'esame dello stato di conservazione delle strutture portanti va effettuato secondo criteri di scienza e coscienza, *sulla base dell'indagine visiva* (evidenziare fenomeni fessurativi, lesioni, cedimenti, rotazioni, abbassamenti, indicazione di precedenti controlli, nonché situazioni comunque rilevanti). Successivi accertamenti più approfonditi dovranno essere prescritti da appositi organismi tecnici - Commissioni stabili pericolanti circoscrizionali - sulla scorta delle informazioni contenute nel presente fascicolo.

<sup>53</sup> Se necessario, il professionista può consultare l'elenco degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco sul territorio comunale e provinciale tramite il sito Internet del Comando di Roma: <http://www.vvf.cjb.net>.

<sup>54</sup> Si rammenta che le principali forme di dissesto si verificano per cedimento delle fondazioni e/o per collasso dei materiali di costruzione. Le lesioni e le fessurazioni sulle strutture e sulle murature, rappresentano una delle forme di manifestazione di un dissesto. Le norme, per le strutture in c.a. fissano una tolleranza per le fessure che varia da 0,10 mm, in ambiente aggressivo e in condizioni di carico permanente e variabile (con una quota di sollecitazione di lunga durata), a 0,40 mm in ambiente interno normale e con sollecitazioni permanenti e variabili.

<sup>55</sup> Indicare le principali forme di degrado e allegare eventuali grafici, documentazioni fotografiche, ecc.

<sup>56</sup> Indicare, in particolare, quelli che hanno interessato le strutture portanti, fondazioni e solai. Specificare i riferimenti autorizzativi e gli eventuali calcoli.

<sup>57</sup> Specificare.

<sup>58</sup> Indicare in particolare eventuali rotture delle tubazioni di smaltimento acque (se riscontrate, desunte da documenti o informazioni verbali).

<sup>59</sup> Descrivere sinteticamente l'ubicazione degli attacchi UNI 70 in modo da consentirne una rapida individuazione.

<sup>60</sup> Descrivere sinteticamente l'ubicazione degli attacchi UNI 45 in modo da consentirne una rapida individuazione.

<sup>61</sup> Il controllo dell'efficienza delle tubazioni deve essere riscontrato mediante la consultazione delle annotazioni riportate nell'apposito registro previsto dall'art. 5, comma 2, del DPR: 12 gennaio 1998, n.37. La verifica a tenuta delle tubazioni sia in prossimità dei raccordi (attacco idrante e lancia) che lungo la tubazione stessa, oltre agli altri presidi di sicurezza antincendio, rientrano negli obblighi degli enti e dei privati di mantenere "in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio...". In caso di mancato adempimento a tali obblighi, dovrà essere predisposta ed acquisita idonea e documentata verifica, da allegare al fascicolo.

<sup>62</sup> Il controllo va effettuato sull'idrante posto in condizioni idrauliche più svantaggiose e con il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati (ove possibile). I valori minimi di portata e pressione attestanti l'efficienza dell'impianto che si sta verificando sono: IDRANTE UNI45 portata **120 lt./min.** pressione 2 bar; IDRANTE UNI70 portata **460 lt./min.** pressione 3 bar.

<sup>63</sup> Descrivere brevemente la tipologia della prova eventualmente effettuata.

<sup>64</sup> Da verificare nel caso di attività, svolte nei luoghi di lavoro, così come definiti all'art. 30 comma 1, lettera a) del D.Lgs.626/94.

<sup>65</sup> Indicare i quadri compilati, gli allegati del fascicolo (con riferimento alla loro numerazione progressiva) e, sommariamente, precisare:

- 
- la natura delle operazioni di accertamento effettuate (verifiche *de visu*, accesso ai documenti, interviste con persone informate dei fatti, dati raccolti presso i competenti uffici e così via);
  - l'avvenuto completo accesso a tutte le parti del fabbricato (o, in mancanza, quali porzioni non è stato possibile esaminare nel corso dell'accertamento ed i relativi motivi e, inoltre, se la circostanza si ritiene influente sul parere finale);
  - i documenti mancanti, la cui acquisizione si ritiene necessaria per il completamento delle indagini conoscitive di prima fase;
  - i principali elementi di criticità riscontrati dall'esame della documentazione, con particolare riguardo agli aspetti statici (carichi sui solai variati nel tempo con o senza lavori di rinforzo, svanimenti ed interventi su strutture, segnali di precedenti dissesti o cadute, stato degli intonaci, ecc.) nonché agli aspetti relativi alla prevenzione incendi ed alle norme sulla sicurezza;
  - i principali elementi di criticità riscontrati dall'esame visivo, con particolare riguardo alla statica dell'edificio (lesioni, fessurazioni, dissesti, cedimenti, rotazioni, avvallamenti, spancamenti, fuori piombo, ecc.);
  - i principali eventi verificatisi nel tempo, comunicati o accertati, con particolare riguardo agli aspetti statici (precedenti dissesti, rotture, cadute, interventi di riparazione, apposizione di strumenti di controllo delle lesioni nel tempo, prove di carico, ecc.);
  - l'opportunità di svolgere indagini per la sicurezza delle piante di alto fusto, avvalendosi di esperti del settore;
  - l'urgenza ed i termini per l'effettuazione delle indagini aggiuntive e/o specialistiche;
    - suggerimenti, consigli, prescrizioni immediate, disposizioni, ecc.(vedere anche la nota successiva)
- <sup>66</sup> Il tecnico evidenzierà le notizie mancanti allegando al fascicolo eventuali richieste inoltrate dalla proprietà agli organi competenti, in ordine agli adempimenti prescritti dalla vigente legislazione. Alla proprietà dovranno, altresì, essere fornite tutte le necessarie indicazioni sulle certificazioni mancanti e sulle norme di legge che le rendono obbligatorie.
- <sup>67</sup> Barrare le caselle solo in presenza dei fenomeni
- <sup>68</sup> Provini sul cls, sui ferri, saggi sulle essenze arboree, ecc.
- <sup>69</sup> Data di conclusione degli accertamenti.
- <sup>70</sup> Il tecnico incaricato della stesura del fascicolo del fabbricato e i consulenti interpellati per le indagini specialistiche dovranno apporre la loro firma in calce al fascicolo. In particolare dovranno essere allegati al fascicolo medesimo le relazioni tecniche del geologo (sempre) e quella eventuale del tecnico agroforestale.

## **ALLEGATO 9**

### **Relazione sul conto finale**

COMUNE DI .....  
PROVINCIA DI .....

Lavori di .....  
Impresa: .....

Contratto data ..... n° rep. .... registrato a ..... in data .....

Importo contrattuale dei lavori euro ..... al netto del ribasso d'asta del .....%

Atto di sottomissione data ..... n° rep. .... registrato a ..... in data .....

Importo contrattuale dei lavori euro ..... al netto del ribasso d'asta del .....%

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE (Art. 200 del D.P.R. 207/2010)

#### Progetto principale

Il progetto principale fu redatto da ..... in data ..... ed approvato con deliberazione n° ..... in data ..... di ....., registrato in data ..... al n° ..... mod. .... vol. ...., per un importo complessivo di euro ....., così ripartiti:

- a) per lavori a ..... euro .....
  - b) somme a disposizione dell'Amministrazione:
    - per lavori in economia ..... euro .....
    - per imprevisti ..... euro .....
    - per spese tecniche ..... euro .....
    - per IVA (.....%) ..... euro .....
    - per ..... euro .....
- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione euro .....

**Importo totale euro** .....

#### Impresa assuntrice dei lavori

L'impresa ..... con sede legale in ..... si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del .....

#### Contratto

L'impresa ..... ha stipulato con la stazione appaltante un contratto in data ....., n° ..... di repertorio, registrato in data ..... al n° ..... mod. .... vol. ...., Ufficio del registro di .....; per un importo complessivo di euro ..... con il ribasso d'asta del .....% e, quindi, per un importo netto di euro .....

#### Cauzione

L'impresa ha costituito cauzione definitiva di euro ..... in ossequio all'art. .... del

contratto in data ....., n° ..... di repertorio;

**Perizia n° .....**

È stato necessario redarre una perizia di variante da parte di ..... in data ..... ed approvata con deliberazione n° ..... in data ..... di ..... di ....., per lavori di ....., per un importo complessivo di euro ....., così ripartiti:

- a) per lavori a ..... euro .....
  - b) somme a disposizione dell'Amministrazione:
    - per lavori in economia euro .....
    - per imprevisti euro .....
    - per spese tecniche euro .....
    - per IVA (.....%) euro .....
    - per ..... euro .....
- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione euro .....

**Importo totale euro .....**

### **Atto di sottomissione**

In data ..... veniva stipulato l'atto di sottomissione con n° ..... di repertorio, registrato in data ..... al n° ..... mod. .... vol. ...., Ufficio del registro di ..... per il maggior importo, al netto del ribasso d'asta del .....%, di euro ..... Con tale atto di sottomissione relativo ai lavori suppletivi vennero concessi n° ..... giorni per l'esecuzione dei lavori principali e suppletivi.

### **Nuovi prezzi**

Per alcune lavorazioni non previste nel contratto principale e non contenute nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, sono stati concordati n° ..... nuovi prezzi stipulati con i seguenti verbali di concordamento:

- verbale di concordamento n° 1 in data ....., n° ..... di rep., registrato a ..... in data ..... mod. .... vol. ...., approvato da ..... con comunicazione n° ..... in data .....
- verbale di concordamento n° 2 in data ....., n° ..... di rep., registrato a ..... in data ..... mod. .... vol. ...., approvato da ..... con comunicazione n° ..... in data .....

### **Somma totale autorizzata**

La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammonta a complessive euro ....., al netto del ribasso d'asta, così suddivise:

- contratto principale euro .....
- atto di sottomissione in data ....., n° ..... di rep. euro .....
- ..... euro .....

**Totale euro .....**

## **Consegna dei lavori**

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data .....  
I lavori dell'atto di sottomissione n° ..... vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data .....

## **Tempo stabilito per l'esecuzione**

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall'art. .... del Capitolato speciale d'appalto n° ..... giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno .....

## **Sospensione e ripresa dei lavori**

I lavori sono stati sospesi n° ..... volte a cui sono corrisposte n° ..... successive riprese, come di seguito riportato e per le cause espresse nei rispettivi verbali allegati agli atti:

— per ....., dal ..... al ..... giorni .....  
— per ....., dal ..... al ..... giorni .....

**Totale giorni** .....

## **Proroghe**

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa proroga per ..... di n° ..... giorni. Con deliberazione di ....., n° ..... in data ..... è stata concessa la proroga di n° ..... giorni.

## **Scadenza definitiva del tempo utile**

Per effetto dell'atto di sottomissione, in seguito alle sospensioni e alle proroghe, il tempo utile è stato protratto di n° ..... giorni a tutto il .....

Si riporta la distinzione del tempo utile per dare ultimati i lavori:

— per contratto principale ..... giorni .....  
— per atto di sottomissione ..... giorni .....  
— per sospensioni ..... giorni .....  
— per proroghe ..... giorni .....

**Totale giorni** .....

## **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno ....., come accertato con verbale in pari data.

## **Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori**

L'impresa ha terminato i lavori con n° ..... giorni di ritardo rispetto a quanto previsto, pertanto, come da quanto previsto dall'art. .... del Capitolato speciale d'appalto, dovrà corrispondere a una penale di euro ..... per ogni giorno di ritardo.

### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori avvennero danni di forza maggiore accertati con verbale n° ..... del .....

### **Lavori in economia**

Durante l'esecuzione delle opere furono eseguiti lavori in economia per un ammontare lordo di euro ..... Tali lavori sono documentati con le relative liste settimanali di operai e delle provviste.

### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

### **Variazioni apportate**

Le variazioni che sono state apportate rispetto al progetto principale, sono state giustificate con le suddette perizie. Quelle di entità minore e che entrano nella discrezionalità della direzione dei lavori riguardano:  
.....  
.....

### **Certificati di acconto**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° ..... certificati di pagamento per complessivi euro ....., così suddivisi:

- 1° Certificato di pagamento in data ..... di euro .....
  - 2° Certificato di pagamento in data ..... di euro .....
  - n° Certificato di pagamento in data ..... di euro .....
- Sommano euro .....**

### **Stato finale**

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data ....., da cui risulta l'ammontare complessivo di euro ..... così distinte:

- a) per lavori a misura e somministrazioni euro .....
  - b) per anticipazioni euro .....
- Totale generale netto euro .....**

da cui sono detratte:

- c) per certificati di pagamento già emessi euro .....
  - d) per ..... euro .....
- Totale deduzioni euro .....**

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a euro .....

### **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità con n° ..... di riserve. A tali riserve, confermate nello stato finale, la Direzione dei lavori risponderà con relazione separata.

### **Infortunati in corso di lavoro**

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

### **Assicurazione degli operai**

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa ....., polizza n° ..... in data ....., decorrenza continuativa.

### **Assicurazioni sociali**

Le prescritte dichiarazioni liberatorie sono state richieste agli Istituti interessati con nota prot. n° ..... in data .....

### **Avvisi ad opponendum**

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, sono stati sostituiti dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.

### **Cessione di crediti da parte dell'impresa**

L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da dichiarazione del sottoscritto direttore dei lavori, in data .....

### **Collaudo**

Come da art. .... del Capitolato speciale d'appalto, la visita di collaudo dovrà avvenire entro ..... mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e dal momento che i lavori furono ultimati il giorno ....., la visita di collaudo dovrà effettuarsi entro il giorno .....  
Inoltre, tutte le operazioni di collaudo dovranno risultare concluse entro i ..... mesi successivi alla visita.

### **Direttore dei lavori**

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ..... in seguito ad incarico conferito con deliberazione di ....., n° ..... in data .....

....., li .....

Il direttore dei lavori

## **ALLEGATO 10**

### **Comunicazione spostamento gru**

**COMUNICAZIONE DI SPOSTAMENTO DI APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO  
TRASFERIBILE**

Spett.le  
I.N.A.I.L.

In osservanza dell'art. 16 del D.M. 12/9/1959

Il sottoscritto.....nato a.....il.....  
e residente in.....via.....n.....  
titolare/legale Rappresentante della ditta.....  
con sede sociale in.....  
via.....n..... tel.....  
in qualità di datore di lavoro esercente attività di.....

**con riferimento al seguente apparecchio di sollevamento trasferibile**

tipo **GRU A TORRE** modello..... numero di fabbrica.....  
anno di costruzione.....portata max kg.....costruttore.....  
per il quale in data.....è stata effettuata denuncia relativa al cantiere di:  
località.....prov.....via.....n.....

**comunica a codesto Dipartimento che la gru è stata trasferita nel nuovo cantiere all'indirizzo sotto indicato:**  
località.....prov.....via.....n.....

.....,li..... il legale rappresentante della ditta  
.....

(Timbro e firma)

Allegato:

-copia della prima denuncia

## **ALLEGATO 11**

### **Comunicazione chiusura cantieri enti previdenziali**

## COMUNICAZIONE CHIUSURA CANTIERI AGLI ENTI PREVIDENZIALI

Raccomandata A.R.  
O  
Posta Certificata  
O  
Protocollo Ente

.....  
SPETT.LE CASSA EDILE  
.....  
SPETT.LE INAIL  
.....  
SPETT.LE INPS  
.....

**Oggetto:**  
Appalto per l'esecuzione dei lavori di.....  
.....  
.....

La sottoscritta Impresa.....  
Con sede in..... via.....  
Nella persona del suo legale rappresentante, comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 6°, Dlg n.163/06,  
l'ultimazione dei lavori in oggetto ricevuti in appalto.  
Ente committente principale:.....  
.....

Subappalto  
Impresa appaltatrice:.....  
.....

### COMUNICA

- I lavori hanno avuto ultimazione il .....
- L'importo complessivo dei lavori è pari a euro .....
- L'importo globale approssimativo della spesa per la manodopera impiegata nei lavori in oggetto è stimabile in euro.....

data .....

.....  
Timbro dell'Impresa e  
Firma del Legale Rappresentante  
.....

## **ALLEGATO 12**

### **Comunicazione restituzione aree di cantiere**

## COMUNICAZIONE RESTITUZIONE AREE DI CANTIERE

Raccomandata A.R.

O

Posta Certificata

O

Protocollo Ente

SPETT.LE ENTE GESTORE

Oggetto:

Appalto per l'esecuzione dei lavori di.....

La sottoscritta Impresa.....

Con sede in.....via.....

Nella persona del suo legale rappresentante, comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 6°, Dlg n.163/06, l'ultimazione dei lavori in oggetto ricevuti in appalto.

Ente committente principale:.....

Subappalto

Impresa appaltatrice:.....

### COMUNICA

- I lavori hanno avuto ultimazione il .....  
Si, comunica, pertanto, che si restituiscono le aree di cantiere occupate nello stato e nella consistenza in cui si trovavano al momento dell'occupazione di cantiere; così come concordato nel verbale n° ..... del ..... del ..... (se del caso).

data .....

Timbro dell'Impresa e

Firma del Legale Rappresentante

## **ALLEGATO 13**

### **Comunicazione restituzione viabilità agli enti interessati**

## COMUNICAZIONE RESTITUZIONE VIABILITA' AGLI ENTI

Raccomandata A.R.  
O  
Posta Certificata  
O  
Protocollo Ente

SPETT.LE ENTE

Oggetto: Appalto per l'esecuzione dei lavori di.....  
.....  
.....

La sottoscritta Impresa.....  
Con sede in.....via.....  
Nella persona del suo legale rappresentante, comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 6°, Dlg n.163/06,  
l'ultimazione dei lavori in oggetto ricevuti in appalto.

Ente committente principale:.....  
.....

Subappalto  
Impresa appaltatrice:.....  
.....

### COMUNICA

- I lavori hanno avuto ultimazione il .....  
Sì, comunica, pertanto, che si restituisce la viabilità occupata nello stato e nella consistenza in cui si trovava al momento  
dell'occupazione di cantiere; così come concordato nel verbale n° ..... del ..... del ..... (se del caso).

data .....

Timbro dell'Impresa e  
Firma del Legale Rappresentante  
.....

## **ALLEGATO 14**

- 1. Richiesta autorizzazione passo carrabile**
- 2. Richiesta revoca autorizzazione passo carrabile**

## COMUNICAZIONE CHIUSURA CANTIERI AGLI ENTI PREVIDENZIALI

### **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE** (ai sensi dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 45 e 46 del relativo Regolamento di esecuzione)

SPETT.LE.....

L..... Sottoscritt.....  
nat..... a ..... il ...../...../..... residente a .....  
in Via ..... n..... C.F. ....  
recapiti telefonici .....

Se il passo carrabile È di CANTIERE: - Concessione edilizia n..... del ...../...../..... con scadenza il ...../...../.....

**1. Se il richiedente è persona fisica od impresa individuale dovrà indicare le generalità la residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale;**

**2. Se il richiedente è persona giuridica si dovrà indicare la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto.**

#### **CHIEDE**

alla S.V. il.ma l'autorizzazione per passo carrabile in Via ..... n..... le cui caratteristiche sono riportate nelle allegate planimetrie (1) e a tal fine produce la seguente:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
( Art. 47 D.P.R. 445/2000 )

**DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA'**

- Che il passo carrabile in oggetto È dotato di automatismo con telecomando per l'apertura e chiusura dello stesso
- Che la strada in cui è ubicato il passo carrabile è di tipo: (privata, privata ad uso pubblico, pubblica .....
- Che il passo carrabile sito nella via suindicata

1. era esistente prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (1992)
2. E' stato costruito nell'anno ..... senza alcuna prescrizione edilizia.

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazioni non veritiere.

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla L.31/12/1996 n. 675 (Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge (art.10 L.675/96).

In ordine all'autenticità della firma, allego fotocopia del documento d'identità# n.....

rilasciato da ..... il ...../...../.....  
..... il ...../...../.....  
Firma .....

#### **SI ALLEGA:**

- n.1 planimetria della zona in scala 1:200;
- n.1 planimetria quotata in scala 1:200 dalla quale si evince:  
a) l'esatta posizione dell'occupazione, con particolare riferimento alla sezione della sede stradale con evidenziate le misure della carreggiata, del marciapiede e/o banchine, le misure dell'occupazione e la tipologia della pavimentazione del marciapiede  
b) la distanza della intersezione più prossima;  
c) la distanza del sistema di chiusura dal passo carrabile alla carreggiata.  
(1) indicare il tipo della pavimentazione del marciapiedi (bitumato, battuto di cemento, masselli autobloccanti di calcstruzzo, beola, porfido, gomma o lastre di granito).

Indicare se il passo carrabile È a raso o se necessita di manomissione di suolo pubblico  
**N.B.** I passi carrabili dovranno essere realizzati ad una distanza minima di Mt.12 dal pi' prossimo incrocio. Eventuali cancelli o portoni dovranno essere arretrati di mt.5 dal limite della proprietà pubblica o, in deroga, dovranno essere dotati di automatismo per l'apertura.

## **RICHIESTA DI REVOCA AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE**

(ai sensi dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 45 e 46 del relativo Regolamento di esecuzione)

SPETT.LE.....

.....L..... Sottoscritt.....  
nat..... a ..... il ...../...../..... residente a .....  
in Via ..... n..... C.F. ....  
recapiti telefonici .....

Se il passo carrabile È di CANTIERE: - Concessione edilizia n..... del ...../...../..... con scadenza il ...../...../.....

- 1. Se il richiedente è persona fisica od impresa individuale dovrà indicare le generalità la residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale;**
- 2. Se il richiedente è persona giuridica si dovrà indicare la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto.**

### **CHIEDE**

alla S.V. ill.ma la revoca dell'autorizzazione n..... dell'anno..... per passo carrabile in  
Via ..... n..... le cui caratteristiche sono riportate nelle allegate planimetrie

..... li ...../...../.....

Firma .....

#### **SI ALLEGA:**

- n.1 planimetria quotata in scala 1:200 dalla quale si evinca l'esatta posizione dell'occupazione, con particolare riferimento alla sezione della sede stradale con evidenziate le misure della carreggiata, del marciapiede e/o banchine, le misure dell'occupazione e la tipologia della pavimentazione del marciapiede

Indicare se il passo carrabile è a raso o se necessita di manomissione di suolo pubblico

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil-lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil-lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil-lab, di cui la presente è parte, costituiscono in tal direzione dei vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 382 2



9 788886 983822